## CITTA' DI MON CALIERI PROVINCIA DI TORINO

# REGOLAIVENTO

Il presente fascicolo è stato ricavato dagli originali agli atti, ai quali si rimanda per eventuali evori od omissioni

### PARTE I

AUTORIZZAZIONI

### e a P C

## CONSEGUIMENTO E VALIDITA' DELLE

Articolo: 1844 / P

#### RICHIESTA DI LICENZA PER OPERE EDILIZIE

Chiunque intenda eseguire, nel territorio del Comune, opere interessanti comunque l'edilizia, e il suolo o sot= tosuolo come specificato all'art. 2, o intenda introdurre varianti ad opere già approvate, deve richiedere licenza all'Amministrazione comunale a mente e per gli effetti dell'art. 31 Legge 17.8.1942, n. 1150 e, allo scopo, presentare all'Amministrazione il relativo progetto nei mosti prescritti dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

#### "Articolo 2

#### OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Le opere edilizie soggette ad autorizzazione sono le seguenti :

- 1- COSTRUZIONE, ampliamento, sopraelevazione, ricostruzzione, riattamento, restauro, trasformazione e modifizzazione in genere, demolizione anche parziale sia ez sterna sia interna di edifici e di recinzioni;
- 2- SCAVI, rinterri e modificazioni del suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;
- 3- EREZIONE DI MOMUMENTI CIMITERIALI, monumenti e costru= zioni di qualsiasi genere su suolo pubblico o prospi= ciente il suolo pubblico;
- 4- COLORITURA e decorazione di fabbricati e di recinzioni;
- 5-1 COLLOCAMENTO di insegne e scritte publicitarie, di mox

sons e vetrine, di sende e di papelle, di parcelle, cartelloni, luci ed oggetti che a qualsiasi scopo vengano esposti all'esterno di fabbricati e comunque visibili da spazi di uso pubblico.

#### Articolo 3 MODALITA' PER LA RICHIESTA DI LICENZA

La richiesta di licenza per opere edilizie indicata nell'art.2 del presente Regolamento deve essere stesa su carta in competente bollo, indirizzata al Sindaco e munita delle documentazioni previste nel seguente art.4.

All'atto della presentazione, la richiesta della-licenza ed i tipi di progetto devono essere firmati: a-DALLA PERSONA FISICA o giuridica per cui conto la costruzione viene eseguita;

b-DAL PROPRIETARIO del terreno, quando sia persona diversa dal committente, o dal legale rappresentante del proprietario o dei condomini;

c-DAL PROCETTISTA;

d-DAL DIRETTORE DEI LAVORI.

Tutti i firmatari dovranno indicare il loro domicilio, la loro residenza od il loro recapito in Moncalieri.

I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere architetti o ingegneri, abilitati ad esercitare la prol'essione nella Repubblica, oppure geometri o periti edili parimenti abilitati a detto esercizio nei casi e limiti assegnati, per legge o convenzioni fra Ordini professionali, alla loro attività professionale.

I costruttori edili devono essere abilitati dalla Autorità comunale ad esercitare la professione in base a certificato di idoneità rilasciata dal Sindaco su attestazioni scritte di architetti o ingegneri professionisti o su probanti riconoscimenti di idoneità rilasciati da Uffici Tecnici Statali.

Finchè manchi la firma dell'esecutore dei lavori, di fronte all'Autorità Comunale incombe al committente ed al direttore dei lavori anche la responsabilità cira ca l'esecuzione.

Le eventuali sostituzioni del direttore e dell'esecutore dei lavori dovrarno essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione Comunale.

#### Articolo 4

#### ELEMENTI A CORREDO DELLA RICHIESTA DI LICENZA

Alla richiesta di licenza di costruzione, dovran= no essere allegati:

- a) PLANIMETRIA GENERALE orientata della località in scala non inferiore a 1:5000 per le zone pianeggianti, comprendente una zona di almeno mt. 100 circostante la proprietà dell'edificante; in scala non inferiore a 1:2000 per le zone collinari, comprendente una zona di almeno mt. 150 circostante la proprietà dell'edificante e comunque estesa ad una strada rotabile pubblica;
- b) RILEVAMENTE TOPOGRAFICO quotato dell'area della proprietà in tutto o in parte interessata dal progetto, in scala opportuna;
- c) PIANTE, sezioni e prospetti dell'edificio in proget=
  to in scala 1:100, o in scala 1:200 nel ca o di edi=
  fici industriali e precisamente:
- 1- PIANTE QUOTATE in tutti i piani diversi tra di-loro, dei piani sotterranei, delle coperture e delle eventuali soprastrutture;
- 2- SEZIONI QUOTATE con l'indicazione delle altezze dei singcli piani da pavimento a pavimento e delle altezze nette dei locali, nonchè dell'altezza totale dell'edificio misurata in conformità dell'art. 21 del presente Regolamento;
- 3- PROSPETTI, sia su spazi pubblici sia su cortili od aree private in genere, con le quote delle altezze riferite ai piani stradali ed ai piani delle aree interne; ove la costruzione si affianchi ad altri fab-

bricati esistenti, il prospetto principale verso stradra dovrà essere ampliato a tutta la prima campata dei fabbricati contigui;

- d) PARTICOLARI COSTRUTTIVI delle facciate, in scala 1:20, per lo sviluppo di almeno una campata dell'edificio, con le sezioni relative e l'indicazione dei partico= lari decorativi, dei materiali impiegati e dei colo= ri delle varie parti in costruzione;
- e) UNO O PIU' FOTOGRAFIE della località e degli edifici eventualmente esistenti a fianco della proprietà in= teressata, a richiesta dell'Amministrazione; nel caso di modificazioni ad un fabbricato esistente, la fostografia deve essere estesa al complesso delle fronti interessate;
- f) UNA RELAZIONE sul progetto, su modulo a stampa recante anche la firma del proprietario e con l'indicazione obbligatoria degli estremi di eventuali atti di vine colo assoggettanti la proprietà o l'inesistenza di tazli vincoli; tutti i computi aritmetici occorrenti per comprovare la regolamentarità del progetto, nonchè le modalità previste per l'approvvigionamento dell'acqua potabile e lo smaltimento delle acque luride.

Qualora l'eidificio progettato rivesta particolare importanza o richieda, per la chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, documentazione più ampia, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in aggiunta ai documenti sopraelencati, disegni in scala maggiore o plastico o propsettiva dell'edificio costruendo e di quelli contigui, nonchè tutti quei dati che si ritenesse= ro necessari, od opportuni, per un adeguato giudizio sul= la nuova opera.

Nei casi di opere di scarsa importanza in edifici esistenti, e riconosciute tali dal Comune, la richiesta di licenza potrà essere presentata con semplice disegno redatto nell'interno della domanda stessa e firmato soa lo dal proprietario e dall'esecutore.

Ove, in seguito, l'Amministrazione Jomunale la ritenga opportuno e lo richieda, la documentazione dovnà essere completata, caso per caso, nel modo indicato nei commi precedenti del presente articolo.

#### Articolo 5

#### OPERE IN STABILI INTERESSATI DA PIANO REGOLATORE

Per le richieste di licenza per opere edilizie che risultano in contrasto con il Piano Regolatore Generale e con i piani particolareggiati di esecuzione adottati dall'Amministrazione Comunale, ma non ancora approvati, il Sindaco potrà, su conforme parere della Commissione Edilizia comunale e con provvedimento motivato, sospendere ogni determinazione sulle richieste medesime a mente delle Leggi 3 novembre 1952, n.1902 e 21 dicembre 1955, n.1357.

Il Sindaco potrà parimenti richiedere al Prefetto la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà che siano tali da compromettere e rendere più onerosa l'attuazione dei piani predetti.

Per tutte le opere di piccola entità, il Sindaco potrà autorizzarne l'esecuzione, previa stipulazione di atto pubblico, o scrittura privata con firma autenticata e debitamente trascritta dai quali dovrà risultare che, in caso di esproprio, non si terrà conto, ai fini della determinazione delle indennità, delle opere autorizzate a mente del presente articolo, nè dell'incremento di valore che per effetto di esse fosse derivato all'immobile. Gli oneri della stipulazione di tale atto saranno a carico del richiedente la licenza.

#### Articolo 6

#### ESAME DEI PROGETTI - COMUNICAZIONE DELL'ESITO

Per ciascuna opera oggetto di richiesta è ammessa la presentazione di un solo progetto, sia pure eventualmente con più soluzioni; la sostituzione di un progetto

cia alla domanda precedenta firmata da proprietario e dal progettista firmatari della domanda stessa.

Entro i sestanta giorni successivi alla presentazione della domanda e della relativa documentazione, la Amministrazione Comunale, "previo parere dell'Ufficiale Sanitario" (aggiunto con decreto Interministeriale n.3539 del 13.8.1958), sentita la Commissione Edilizia, darà communicazione scritta all'interessato dell'esito della domanda stessa con le eventuali osservazioni e condizioni.

Qualora la documentazione presentata non contenes=
se tutti gli elementi necessari per l'esame, l'Ammini=
strazione Comunale potrà, entro il suddetto periodo, in=
vitare il richiedente a completarla, in questo caso, il
termine di sessanta giorni, di cui al precedente comma,
decorrerà dal giorno nel quale il richiedente avrà prov=
veduto al completamento dell'incarto.

Se gli inviti a completare una documentazione in=
sufficiente o ad effettuare modificazioni richieste al
progetto, o a stipulare vincoli dovessero rimanere sen=
za effetto per oltre sei mesi, la domanda si intende ri=
nunciata e la pratica relativa viene archiviata.

Avvenuta l'approvazione del progetto ed effettuate le stipulazioni degli atti di vincolo eventualmente oca correnti, viene rilasciato entro i 30 GIORNI successivi, il permesso di esecuzione firmato dal Sindaco con allegato uno degli esemplari dei disggni di progetto, pure fira mato dal Sindaco e munito dal bollo civico; permesso di esecuzione e disegni da conservarsi sul luogo stesso dei lavori, dall'inizio di essi alla visita per l'abitabilia tà o per l'occupazione, per essere esibiti ai Funzionari ed Agenti municipali a loro semplice richiesta; nel caso in cui non esista ufficio in cantiere, permesso e dia segni dovranno essere presentati all'Ufficio Polizia il

giorno successivo.

Nell'eyentualità di mancata approvazione del proget to, viene data al richiedente comunicazione scritta dei motivi del diniego entro gli stessi termini già citati.

L'apprevazione del progetto può essere negata :

- 1- quando essi non soddisfi alle norme del P.R.G. e dei piani particolareggiati, piani di sistemazione e piani edilizi in vigore, o del presente Regolamento o di altri regolamenti o leggi in vigore;
- 2- quando esso non ottenga il benestare dei servizi stamatali eventualmente competenti in merito;
- 3- quando esso per ragioni estetiche, architettoniche, planimetriche, volumetriche, non sia ritenuto dalla Civica Amministrazione consono agli interessi ed al decoro della Città.

Indipendentemente dal progetto, può infine essere negata l'autorizzazione all'esecuzione entro il termine di 60 GIORNI, nei seguenti casi:

- 1- quando non sia assicurato di diritto e di fatto l'accesso diretto a strada aperta a pubblico transito;
- 2- quando, trattandosi di opera interessante una o più zone in cui non siano previsti piani particolareggiati per la attuazione del Piano Regolatore Generale, il Comune decide di ricorrere invece ad un piano particolareggiato di esecuzione.

#### Articolo 7

#### PEFETTI DELLA LICENZA - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE

La licenza per esecuzione di opere edilizia costituisce semplice presunzione della conformità delle opere
stesse alle leggi e regolamenti in vigore. Essa non esonora il proprietario dall'obbligo di attenersi a dette
loggi e regolamenti, sotto la propria responsabilità,
sempre salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile a cui è intestame

ta; nell'eventualità di trapasso dell'immobile i cessionari, eredi o aventi causa devono pertanto richiedere, pena la nullità, che l'intestazione dell'autorizzazione sia ad essi volturata.

Il Sindaco può far acspendere le opere arbitraria= mente intrapress, quelle non conformi al progetto approvato o, per qualsiasi ragione, non regolamentari, con fam coltà di ordinare la riforma di queste ultime e di dare corso agli altri provvedimenti del caso a norma dello art. 32 della Legge 17.8.1942, n. 1150, senza pregiudi= zio dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 41 della lagge medesima.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la vigilanza sarà esercitata nei modi indicati nell'art. 11 del presente Regolamento.

#### Articolo 8 VALIDITA DELLA LICENZA

La licenza ha la validità di un anno dalla data di emissione.

Le opere non inimiate entro questo termine e quelle iniziate, ma rimaste sompese per oltre un anno, non potranno essere intraprese o riprese, se non previa nuova richiesta e nuova licenza di costruzione.

#### Articolo 9 REVOCA E PROROGA DELLA LICENZA

Indipendentemente da quanto previsto nell'art. 7, 3° comma, del presente Regolamento, la licenza per l'esecuzione delle opere edilizie può essere revocata:

- 1- quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata senza esserne sostituito;
- 2- quando non sia stata data comunicazione al Comune del cambiamento del direttore dei lavori;
- 3- quando la licenza risulti ottenuta in base a tipi al=

terati o non rispondenti al vero;

4- quando chi fa uso della licenza contravvenga a disposizioni di legge e regolamenti o alle condizioni inserite nell'autorizzazione o quando siano portate modifiche al progetto allegato alla licenza, senza aver conseguito, per detta variante, la prescritta autorizzazione.

Le autorizzazioni decadute per scadenza dei termini o per cambiamento di proprietario dell'immobile possono essere rinnovate quando non siano intervenute nuove cause che ne impediscano il rinnovo.

Per il rinnovo di una autorizzazione già concessa non occorre alcuna nuova documentazione, ma soltanto us na nuova domanda in competente carta da bollo.

#### E A P 0

#### ESECUZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

#### Articolo 10 INIZIO DEI LAVORI

Il proprietario è tenuto ad aggoggettare le sue costruzioni agli allineamenti ed ai capigaldi altimementi che, a gua richiesta, gli dovranno essere forniti dall'Ufficio Tecnico Municipale entro il termine massimo di quindici giorni; gli è pertanto vietato il procemente alla costruzione dei muri o pilastri fuori terra prima che gli allineamenti e le livellette siano stati controllati ed approvati dai Funzionari dell'Ufficio Tecnico. Per tale verifica il proprietario deve corrispondere i prescritti diritti e fornire il personale e gli attrezzi occorrenti ad effettuare tutte quelle operazioni che all'uopo verranno ritenute opportune dagli incaricati municipali.

Il proprietario è tenuto Eltresi ad attenersi streta tamente al progetto autorizzato ed alle eventuali condia zioni contenute nell'autorizzazione stessa, nonchè di demunciare, prima dell'inizio dei lavori, l'eventuale sua intenzione di eseguire solo in parte le opere approvate, il tutto sotto pena della sanzioni di cui all'art. 83 del presente Regolamento.

Infine, dovrà munira il cantiere di una tabella affissa in vista del pubblico sulla quale sia indicato:
a) nome e cognome del proprietario o Ente o privato o
pubblico che fa eseguire il lavoro; b) il nome e cognome dell'autore del progetto e del direttore dei lavori;
c) il nome e cognome del postruttore che esegue i lavori;
tabelle di aspo to decoroso, con iscrizioni chiaramente
leggibili dalla strada.

#### Articolo 1: CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Ogni costruzione è soggetta al controllo dell'Autorità comunale durante l'esecuzione dei lavori, a mente dell'art. 32 della Legge 17.8.1942, n. 1150.

La vigilanza sull'esecuzione di opere edilizie è esercitata da funzionari ed agenti municipali muniti di apposita tessera di riconoscimento. Al fine dell'esercizio della vigilanza predetta e, in particolare, per il riscontro e la rispondenza delle opere eseguite od in esecuzione a quelle autorizzate e per l'accertamento di opere non autorizzate i funzionari ed agenti predetti devono avere libero accesso agli immobili.

In caso di mancanza della licenza di cui all'art.6 del presente Regolamento, o quando i lavori risultino difformi da quelli autorizzati, il Sindaco, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 83 del presente Regolamento, potrà ordinare la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere con le modalità indicate dall'art. 32 della legge predetta e, ciò, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 41 della legge medesima e del presente Regolamento.

Gli ordini di sospensione e di demolizione di opere non autorizzate saranno fatti osservare dai funzionari od agenti incaricati a carico degli interessati, in conformità al disposto dell'art. 31 della legge citata e senza pregiudizio dell'azione penale e delle relativa sanzioni.

## Articolo 12 PERMESSI DI ABITAZIONE O DI OCCUPAZIONE

I permessi di abitazione e di occupazione sono rilasciati o negati con motivazione, entro TRENTA GIORNI dalla data di presentazione della domanda degli interessati.

Il loro rilascio è subordinato :

- 1- alla constatazione da parte dei competenti Uffici Mum nicipali della rispondenza delle costruzioni ai prom getti autorizzati e dalla osservanza di tutte le norm me e prescrizioni contenute nel prezente Regolamento;
- 2- all'avvenuta presentazione delle relazioni di collardo favorevole delle opere in cemento armato con le relativo prescritte documentazioni;
- 3- all'esito della visita dei locali da parte dell'Uffiz ciale Sanitario, da cui rigulti che la murature e gli intonaci siano sufficientemente prosciugati ai sensi di quanto stabilito agli artt. 45 e 45 di questo stama so Regolamento, e che non sussistano altre cause di insalubrità;
- 4- all'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute al Commune in relazione alla pratica di costruzione, salvo la definizione in seguito di eventuali contestazioni pendenti.

#### CAPO III

#### Art. 13

#### Commissione edilizia (C.E.)

#### 13/1 Generalità

- 1. La Commissione edilizia è l'organo consultivo comunale nel senore edilizio; essa esprime pareri nei casi previsti dalle leggi o dalle norme comunali; il Sindaco (o l'Assessore delegato) può altresì chiedere pareri alla C.E. anche al di fuori dei casi normalmente stabiliti.
- 2. La C.E. ha il compito specifico di valutare la qualità formale e compositiva dell'opera, nonché il suo inserimento nel contesto urbano ed ambientale e la conformità alle normative degli strumenti urbanistici generali e regolamenti del Comune e alle disposizioni legislative nazionali vigenti.

#### 13/2 Composizione

- 1. La C.E. è composta dal Sindaco o da un suo delegato, che ne assume la presidenza, dal Comandante dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, e da 7 componenti eletti dalla Giunta Comunale. Ai lavori della C.E. partecipa il Dirigente della Ripartizione Urbanistica senza diritto di voto.
- 2. I Membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale fra le categorie più rappresentative dell'edilizia, dell'urbanistica e delle problematiche ambientali, di cui almeno 5 laureati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali, o almeno abilitati all'esercizio della professione, di cui uno esperto nella tutela dei valori ambientali ai sensi della L. R. n 20/89 art. 14; almeno 3 membri eletti saranno scelti nell'ambito di terne proposte dagli Ordini e dai Collegi Professionali dei settori di competenza

Le specializzazioni ed i titoli di laurea dei componenti elettivi sono i seguenti:

#### Specializzazione

- 1. Problemi dell'architettura e dell'ingegneria civile
- 2. Problemi strutturali e impiantistici
- 3. Problemi urbanistici
- 4. Problemi relativi ai valori architettonici e ambientali
- 5. Problemi idrogeologici
- 6. Tecnica di cantiere, pratiche catastali
- 7 Cultura locale o imprenditoria

#### Titolo di laurea o diploma

architetto o ingegnere ingegnere architetto, dott. in urbanistica architetto o laurea equivalente

ingegnere idraulico, geologo o laurea equivalente diplomato geometra o perito edile laurea o diploma in discipline affini

- 3. Il vipepresidente della C. E. e elempidalla Commuscione nel può ceno la maggioranza assoluta del componenti.
- 4. La Giunta Comunale designa il Funzionario chiamato a svolgere le funzioni di Segretario della C. E.
- 5. Assistono ai lavori della C. E. i tecnici comunali responsabili dei procedimenti degli atti istruttori sottoposti all'esame della Commissione stessa in qualità di relatori senza diritto voto. Il presidente può, inoltre, richiedere nei casi di particolari o complesse valutazioni edilizie, urbanistiche od ambientali la presenza di esperti in specifici settori i quali partecipano ai lavori della C.E. senza diritto di voto.

#### 13/3 Durata

- 1. La durata in carica della C.E. è pari a quella del Consiglio Comunale.
- 2. La Commissione in carica al momento del rinnovo del Consiglio Comunale conserva peraltro le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 giorni

#### 13/4 Dimissioni e decadenza dei componenti

- 1. I componenti della C.E. possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi tempo; in tal caso restano in carica fino a che non vengono sostituiti dalla Giunta Comunale.
- 2. I componenti della C.E. decadono per i seguenti motivi:
  - a) per incompatibilità nei casi previsti dal regolamento edilizio;
  - b) per assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive;
    - c) la decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
- 3 I componenti della C.E. decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla ricezione della lettera di dimissioni.

#### 13/5 Pareri obbligatori e facoltativi

- l E' obbligatorio ma non vincolante, il preventivo parere della C.E. per l'emanazione dei seguenti atti:
  - 1) Concessioni o autorizzazioni edilizie; concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari.
  - 2) Varianti, annullamenti o revoche delle stesse.
- 2 E' data facoltà al Sindaco o all'Assessore delegato, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di richiedere pareri alla C.E. sulle seguenti ulteriori materie:
  - 1), progetti di opere pubbliche ancorchè non soggetti a concessione né ad autorizzazione;
  - 2) strumenti urbanistici generali esecutivi e loro varianti;
  - 3) convenzioni;

- regolamento edilizio e sue modifione.
- 5), plani o regolamenti di senore viabilità, arreno urbano, polite ed anti e Programmi Pluriennali di Amuazione;
- 6) modalità dei pagamento dei contributo di concessione.

#### 13/6 Validità delle sedute

Le riunioni della C.E. sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti della commissione.

#### 13/7 Formulazione dei pareri e redazione dei verbali

- 1. La C.E. esprime i propri pareri sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; i lavori della commissione sono diretti dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
- 2. Le modalità di sospensione dei termini relativi al procedimento istruttorio dei pareri della Commissione che compartano la conseguente richiesta di integrazione degli atti o un supplemento di istruttoria sono regolate dalle disposizioni di leggi vigenti.
- 3. Qualora la C.E. non raggiunga l'intesa per l'espressione di parere unitario, il parere stesso sarà formulato in modo articolato idoneo a esprimere sinteticamente i diversi convincimenti.
- 4. Delle sedute della C.E. viene redatto verbale a cura del segretario.
- 5. Il verbale è redatto su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
- 6. Il verbale stesso è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione o da chi lo sostituisce e dai membri componenti.
- 7. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presidenti; l'argomento trattato, con esatto riferimento alla relativa pratica ove si tratti di parere puntuale; il parere espresso o la richiesta di integrazione o supplementi istruttori: l'esito della votazione ed eventuali dichiarazioni di voto.
- 8. Copia del verbale è allegata agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

#### 13/8 Incompatibilità dei componenti.

- 1. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici sui quali uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere privato o quando esistano incompatibilità di ordine deontologico, questi deve astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula in cui si tiene la seduta.
- 2. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

We e interesse all'argomento quanto il componente tella C.E. acbia partecipato alla progettazione, anche parziale dell'intervento, quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o autorizzazione: quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando abbia appaltato la realizzazione dell'opera, quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente.

#### 13/9 Gruppi di lavoro e sottocommissioni

- 1. La C.E. per l'esame di problemi o progetti di particolare complessità, o che richiedano specifica professionalità, o in generale per esigenze funzionali, può articolarsi in gruppi di lavoro, con decisione assunta dalla maggioranza dei sui componenti.
- 2. Il gruppo di lavoro esamina istruisce discute ed approfondisce l'argomento affidatogli dalla commissione; designa quindi un relatore che riassume e riferisce alla commissione stessa.
- 3. Questa esprime il parere sulla scorta della relazione predetta.
- 4. La C.E. se necessario, può altresi, articolarsi, per decisione della Giunta, in una o più sottocommissione per l'espressione di pareri nei seguenti casi:
  - 1) interventi di lieve entità da sottoporre comunque al parere della C.E.:
  - ristrutturazioni e comunque interventi relativi a parti limitate degli edifici;
  - varianti non essenziali;
  - realizzazioni di tettoie, muretti...
  - 2) problemi attinenti l'arredo urbano e la segnaletica;
  - 3) altri argomenti da individuare.

La sottocommissione è presieduta dal Presidente o suo delegato ed è formata da tre componenti. Alle sedute della sottocommissione presenzia in qualità di segretario verbalizzante, il funzionario chiamato a svolgere le mansioni disegretario della Commissione plenaria.

5. Alle sottocommissioni si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni che disciplinano la C.E. e i relativi pareri sostituiscono i pareri della Commissione plenaria.

#### 13/10 Audizioni e sopraluoghi

1. La Commissione con decisione assunta a maggioranza dei votanti, ha altresì facoltà di convocare o comunque di sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni o loro delegati anche insieme ai progettisti e di eseguire sopraluoghi collegiali.

ARTT. 140 15

ABROGATI (DELIS. CC. 152/95 2 157/96)

#### Articolo 16 ESAMI PREVENTIVI DEGLI UFFICI

Tutti i progetti e gli elaborati per i quali è previsto l'esame da parte della Commigsione Edilizia dovranno essere preventivamente esaminati dall'Ufficio
Tecnico municipale, dall'Ufficiale Sanitario e, per quanto riguarda la prevenzione incendi, dal Comando provinciale del Vigili del Puoco; saranno zottoposti all'esame zolo se risulteranno conformi alle disposizioni di legge e
di regolamenti statali, alle disposizioni del presente
Regolamento ed alle prescrizioni del Piano Regolatore
Canerala.

### PARTE II

#### HORRE URBANISTICHE

## EDIFICABILITA' DELLE AREE

## Articolo 17 DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE SOTTOPOSTO A P.R.

Il territorio del Comune di Moncalieri sottoposto a Piano Regolatore è diviso in zone fabbricabili ed in aree verdi agricole e vincolate, come dalle tavole di P.R.G.C. C1

V(

a.

25

₫ŧ

ţε

Сā

ď€

تيتے

į

C C

đ٤

L'edificazione di tali zone ed aree è sottoposta al= la caservanza delle Norme Tecniche di attuazione del Piam no Regolatore Generale Comunale, ad esso allegate.

#### Articolo 18 LOTTIZZAZIONI

Pino a quando non sia approvato il Piano Particolareggiato è vietato, ai sensi dell'art. 28 della Legge 17.8.1942, n. 1150, di procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio ed a formazione ed apertura di strade private senza la preventiva autorizzazione del Comune,

Tale autorizzazione potrà essere accordata quando la lottizzazione e la formazione delle strade private riappondano ai seguenti requisiti:

- e- rispetto delle prescrizioni di zona e delle norme tecniche di attuazione stabilite dal Piano Regolatore Generale;
- b- previsione di una rete viaria razionalmente inseribi= le nella maglia stradale del piano stesso.

Tanto la lottizzazione quanto l'apertura di strede private dovranno essere convenzionate con il Comune prima dell'edificazione, mediante atto notarile che dovrà, tra l'altro, contenere specifica menzione degli obblimati di cui all'art. 31 ed essere trascritto nei registri immobiliari.

- 18 -

#### Articolo 19

#### DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' DI FABBRICAZIONE

La superficie sulla quale deve essere computata la cubatura fabbricabile è, secondo i casi, così determina-

a- isolato già edificato per una parte superiore alla metà dei lotti destinati alla fabbricazione: area del singolo lotto di terreno con la metà strada competente fino ad una profondità massima di mt. 15;

b- piano organico di isolato: area dell'isolato con le mezze strade competenti fino ad una profondità massi- ma di mt. 15.

I volumi di fabbricazione ammessi dal P.R.G.C. des vono essere computati tenendo conto di un'altezza pari alla differenza delle quote altimetriche dell'estrados so dell'ultimo solaio di copertura e del marciapiede etradale in corrispondenza del punto medio della linea frontale dell'edificio. Eventuali abbassamenti di piani di cortili effettuati allo scopo di dare luce ed aria a locali non abitabili, non sono da tenersi in conto ai fini della determinazione delle "QUOTE MEDIE" dei marciapiedi da assumersi come riferimento.

I portici, le aprti a "PILOTIS", le logge aperte, i pergolati, le balaustre, gli attici traforati, i bala coni e tutte le analoghe altre strutture sono da escluadersi dal computo dei volumi quando i vuoti superino i pieni; sono invece naturalmente da comprendersi nel computo gli avancorpi di qualsiaisi tipo e gli sporti abitabili (bow-window), tanto verso via quanto verso spazi privati.

## Articolo 20 MORME RELATIVE ALLE COSTRUZIONI O RICOSTRUZIONI IN AREE CIA! \*\*\*EDIFICATE\*\*

Malle zona sottoposte a F.R.G., sono rigorosemente

vietate, nei lotti in cui siano già superate le quantità massime di fabbricazione ammasse, ulteriori ocatruzioni o sopraelevazioni a qualsiasi uso destinate; sono del pari vietate le ricostruzioni parziali o totali che non tendano alla riduzione delle quote del P.R.G. dei volumi di fabbricazione in base ad un piano particolareggiato regolarmente approvato, oppure ad un piano edilizio sti= pulato in precedenza con l'intervento del Comune.

Nell'eventualità di ricostruzioni parziali nella zome na centrale e soltanto quando queste rappresentino un efettivo risanamento o quanto meno un reale miglioramento delle condizioni urbanistiche, può il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione Edilizia, concedere un appropriato premio di incoraggiamentò.

Nell'eventualità di ricostruzioni totali di izolati è obbligatoria l'elaborazione di un piano edilizio da approvarsi dal Comune, senza di che non potrà essers concessa alcuna licosta edilizia.

#### Articolo 21\_

#### ALTEZZA DEGLI EDIFICI VERSO GLI SPAZI PUBBLICI

Le altezze massime dei fabbricati sono in rapporto alla larghezza degli spazi antistanti, pubblici e privati, perennemente liberi e verranno determinate come segue:

1- ZONA DEL CONCENTRICO (zona A del P.R.G.C.).- I fabbrizati possono raggiungere un'altezza massima pari a 1,5 volte la larghezza dello spazio libero pubblico antisatante, con un massimo assoluto di mt. 16 galvo i sudadetti casi:

a= strade di larghezza pari o inferiore a mt. 5,00: in tal caso l'altezza potrà sempre reggiungere i mt. 8; b- nuove costruzioni o ricostruzioni interessanti ambienti architettonici o paesagistici notevoli; in questo caso è facoltà del Comune, sentito il parere della Commissione Edilizia, richiedere una riduzione della altezza massima regolamentare a quei limiti compati-

- 20 -

.

- <u>\*</u>

- <u>Z</u> i

. **6**2

及是

SE:

≈ ≈ 1

:: :4 –£

- 2: 21:

**c-** 20

 $\mathfrak{D}_{\mathcal{S}}$ 

ã- 90

Edili con la chrattaristiche adientali.

Hal caro dicriccetruzioni che mirano a ripriatimara a conservare imbienti, scorci e prospetti di pardicolara interesse architettonico e prezistici- anche
macha se non soggetti a tutela della Soprintendenza si
Econsenti- il Comone, centito il parere della Comissioma Biilisia e della Soprintendenza medesima, ha facoltàmabordinatamente a mulla osta degli organi statli a
mansi dell'art. 3 della Legge 21.12.1955, n. 1357- di
concedere la riccetruzione anche se eccedante l'altezma mansima regolamentare.

- 2- ZONA COLLIBARE Some vietate altezze maggiori di mt. 12,00 e più di tre piani f.t., come precisate all'art. 25.
- 3- ZESA COMPRESA TRA VIA TORIBO ED IL VIALE DEL RE- Al fine di rispettare particolari esigenze paneramiche, tale zona è stata suddivisa, con provvedimento della Commissione Edilizia in data 10 aprile 1923, in cire mane nottozone ad ognuma delle quali corrispondono destarsinate prescrizioni. L'edificazione in esse dovrà partanto soddisfare, oltre che alle norme del precesante comma 2), anche dette prescrizioni.
- 4- MINE ZUZE RESIDENZIALI DEL COMUNE- Le altezze meszi-
- E- per completemento di strade precsistanti di larghessa L'inferiore a mt. 12,00

H = 1,2 L

In questo caso, qualunque sia la larghezza della strada, l'altezza potrà sempre raggiungere i at. 8,00; b- per le strade di larghezza compresa fra i mt. 12,00 e mt. 15,00 inclusi:

H - 1,2 L

c- per le strade di larghezza oltre at. 15,00 e fino a

H = 13,50 + 0,3 L

de per le strede di larghezza oltre at. 18,00 :

con il limite massimo di mt. 21,00.

5- ZONE ASSOCITTATE A PIANO FARTICULARRIGHATO- Potrà eszere superata l'alterna massima di mt. 21 purché siano
rispettate le quantità massime di costruzione fissate
dal P.R.G., i rapporti tra l'alterna del fabbricato e
la larghezza dello spazio pubblico antistante e le confrontanze, così come prescritto dal presente articolo
e del successivo art. 22.

L'altezza di ogni parte di un fabbricato, valutata in funzione della larghezza dello spazio libero pubblico antistante, non deve superare i rapporti prescritti. Esa sa verrà misurata a partire dalla quota del marciapiede stradale, in corrispondenza al punto medio della linea frontale dell'edificio, fino alla quota dell'estradosso dell'ultimo solaio di copertura.

La larghezza della strada dev'essere assunta secona do le prescrizioni dell'art. 30 del presente Regolamento.

Qunado un fabbricato d'angolo prospetti su due vie o spazi liberi di larghezze diverse, l'altezza massima conseguibile sulla via o spazio libero maggiore in funzione della sua larghezza può essere risvoltata, per un massimo di mt. 14,00 di lunghezza, sulla via o spazio limbero inore, purchè non sia superato il rapporto tra la nltezza e la larghezza di 2/1.

Quando il fabbricato angolare presenti uno amisso, tale rizvolto deve essere misurato a partire dall'angolo dello amisso stesso verso la via o spazio libero misnore e non dall'angolo degli allineamenti delle vie.

Quando le opposte fecciate di un fabbricato prospetatano su due strade a diverso livello, l'altezza di ciascuna facciata deve essere calcolata in base alla laise ghazza dell'antistante via; in questo cazo, la facciata che risultasse eventualmente più alta darà luogo ad un volume che dovrà essere arretrato dall'opportuna facciata di almeno 1/3 dello spezzore del fabbricato.

te dai
supera
na fron
ta che
ficien
plesso
da pun
na Edil

trati.

<u>alt</u>

Cres pr piezza caro d l'alte lata.

sai mpa cati, 24 coc

sere s finant con il teress tanza bassi

do la

parti

Le prodette alterze, secluse quelle essaine prescrite te dai precedenti paragrafi (), 2) e 3), possono essare superate di non oltre 4 metri in alcune parti di ciascue na fronte dei fabbricati, purché le eccedenze di facciame ta che na rigultano siano compensate con altrettante dem ficienze in altre parti delle stesse facciate ed il complesso delle fronti presenti un insieme soddisfaciente da punto di vista estetico, a giudizio della Commissiome ne Edilizia.

Oltre l'alterza massima non sono ammessi piani arrotrati.

#### Articolo 22 ALTEZZE DEULI EDIFICI VERSO GLI SPAZI FRIVAȚI (CONFEDETANZE)

Ciascuna fronte dei fabbricati verso cortile cd ares private deve prozpettare su uno spazio libero di ampiezza media uguale ai 4/5 dell'altezza della fronte nel
caso della fabbricazione chiusa ed aperta ed ai 2/3 del=
l'altezza della fronte nel caso della fabbricazione iscalata.

Agli effetti delle confrontanze, si considera coma spazio libero anche quello occupato da bassi fabbrim cati, non più alti di mt. 4,50 secondo la norme dell'art. 24 comma d), del presente Regolamento.

Lo spazio libero di ogni singola proprietà può esa sere maggiorato dello spazio libero delle proprietà comminanti, purchè sia stato stipulato, con l'intervento a con il benestare del Comume, un atto pubblico tra gli interessati vincolante le aree da dastinarsi alla confronatanza alla non edificazione, malvo i muri di cinta ed i bassi fabbricati di altezza non maggiore di mt. 4,50.

L'altezza delle fronti deve essere computata secone do le prescrizioni dell'art. 47 del presente Regolamento.

La confrontanza non è richiesta per quella fronti o parti di fronti di fabbricati prive di apertura o con

eparture di gabinetti, bagni, corridoi e ripostigli.

In questo caso valgono le distanse minime stabilite dal seguente art. 24, coma b).

### Articolo 23 AREE COPERTE

Melle zone residenziali per le quali il P.R.C. stambilisce l'indica di fabbricabilità (mc/mq), le aree destinate alla fabbricazione non sono sottoposte ad alcum vincolo percentuale limitante la superficie massima coprimbile. Le aree libere da costruzioni sono perciò determinate soltanto dalle confrontanze, di cui al precedente artimolo 22 e dall'ampiezza dei cortili, di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

Melle altre zone l'area coperta non può superare i 2/3 dell'area totale ed i rapporti stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.. Nei casi particolari determinati da condizioni topografiche, planimetriche ed altimetriche, si può derogare, su conforme parere della Commissione Edilizia subordinatamente al nulla osta degli Organi Statali a sensi dell'art. 3 della Legge 2:.12.1955, n. 1357.

#### Articolo 24 EDIFICAZIONE HELLE ZONE RESIDENZIALI

#### - TIPO DI FABBRICAZIONE

Salle zone residenziali l'edificazione potrà ese, sore nei seguanti tipi :

- 1º Tabbricazione chiusa
- 2º fabbricazione aperta
- 3° Tabbricazione isolata.

Per fabbricazione chiusa s'intende quella costituento nel suo complesso un amello, sia pure non complestamente chiuso, racchiudente nel suo interno uno o più
cortili su cui si affacciano i locali abitabili.

Per l'abbricazione aperta si intende quella forzan-

te spazi costruzi abitazio

Per bia tuti confini confront za espre del pres che desi do corti missibil a mt. 24 agricol(

La
ii già
po, con
aperta
quella
qualsia:
b- MINI)
P.R.

- La
spettiv
cedente
tre nel
il fabb
prietà
- Sc
ti e re
tranze,

no esse zione c

gni pur.

te spazi interni delimitati da non più di due lati della costruzione, Estraendo da bassi fabbricati non adibiti ad abitazione permanente e di altezza non superiore a mt.4,50.

Per fabbricazione isolata si intende quella che abbia tutte le sue parti distaccate dai fabbricati e dai confini con le altre proprietà secondo la rispettiva confrontanza prevista dal precedente art. 22 e la distanza espressa nella successiva lettera b) primo capoverso del presente articolo, fatta eccezione per quelle pubbliche destinate ad uso pubblico e non formante in alcun momissibile dal corpo di fabbrica non può essere inperiore a mt. 24, eccezione fatta per le zone destinate a verde agricolo.

La fabbricazione chiusa è ammessa solo negli isolati già compromessi da costruzioni esistenti e di tale tipo, con esclusione di bracci semplici; la fabbricazione aperta è permessa in tutte le zone del Comune, esclusa quella collinare; la fabbricazione isolata è permessa in qualsiasi zona.

b- MINIMA DISTANZA FRA FABBRICATI nelle zone soggette a P.R.

- La distanza minima fra le fronti per le quali è rispettivamente prevista la confrontanza a norma del precedente art. 22 non può essere inferiore a mt. 12; inoltre nella fabbricazione isolata, la distanza minima fra
il fabbricato emergente dal terreno ed i confini di proprietà non può essere inferiore in nessun caso a mt. ó.

- Sono vietati distacchi tra fabbricati, tra fabbricazi e recinzioni o muri di sostegno e simili, oppure rienz tranze; in corpi di fabbriche che non raggiungono in ozgni punto la l'arghezza minima di mt. 3,00.

I distacchi esistenti inferiori a tale minimo devono essere annullati in caso di fabbricazione, trasformazione o grande manutenzione dello stabile.

#### c- SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI LIBERI.

Gli spazi non occupati dalle costruzioni, partimenti ad ogni fabbricato, dovranno essere decorssamente sistemati, mantenuti e delimitati verso strada con recinzioni di altezza non superiore a mt. 2,30 costituita per almeno mt. 1,50 da cancellata. Dovranno inolatre essere sistemati in modo da permettere il facile e pronto scolo delle acque.

#### d- BASSI FABBRICATI.

I bassi fabbricati, accessori dell'edificio, non adibiti ad abitazione, potranno essere addossati alla linea di confine.

La loro altezza non potrà superare mt. 4,50 ri= spetto alla quota media del marciapiede stradale fron= teggiante le due proprietà e non sarà computata agli effetti delle confrontanze stabilite da precedente art. 22 ed agli effetti della cubatura ammissibile.

## Articolo 25 EDIFICAZIONE DELLE ZONE COLLINARI

Oltre ai vincoli sulla quantità massima di fabbricazione ammessa dal P.R.G. in rapporto all'area fondiaria
ed a quelli generali del presente Regolamento, le costruzioni nelle zone collinari sono sottoposte ai seguenti
ulteriori vincoli particolari:

- 1- avere, di norma, un numero massimo di 3 piani fuori terra abitabili, con altezza massima di mt. 12,00 su qualsiasi fronte; detta altezza è misurata dal piano marciapiede all'estradosso del solaio di copertura;
- 2- distare dai confini, compresi cigli di strade ed aree di uso pubblico in genere, non meno della loro altezza, con un minimo di mt. 5,00. Può essere consentito di costruire faboricati a cavalcioni di un confine di proprietà purchè sia assicurata, dal confine opposto, una distanza doppia di quella sopra richiesta medianza te regolare atto di sottomissione stipulata con l'in-

\*;e:

zic

in cor

pri tam

l'a gar

vam ecc

quelle le app

di Attu stria proprie ziendal ranno pae con sposizi creativ

l'indus

Po niche C zazioni ne mist seguent tervento ed il benestare del Comune.

Nel caso particolare di edifici aventi destinazione speciale e di notevole valore architettonico non in contrasto con l'ambiente paesistico, il Comune- su conforme parere della Commissione Edilizia e della Soprintendenza ai Monumenti per il Piemonte e subordinaziamente al nulla osta degli Organi Statali a sensi dela l'art. 3 della Legge 21.12.1955, n. 1375- potrà derogare dalla precedenti norme.

L'edificazione nella zona collinare sarà esclusi= vamente del tipo di fabbricazione isolata, salve le eccezioni di cui al precedente punto 2.

Tutta le norme suddette non sono applicabili per quelle particolari zone previste dal P.R.G. regolate con le apposite Norme Tecniche di Attuazione.

## Articolo 26 EDIFICAZIONE WELLE ZONE INDUSTRIALI

In aggiunta a quanto prescritto dalle Norma Tacnicha di Attuazione del P.R.G., nelle zone destinate all'industria potranno ammettersi edifici per l'abitazione del proprietario e del custode nell'ambito del complesso aziendale ed in appezzamenti contigui. Analogamente, saranno pure ammessi edifici destinati ad attività connesse con quella industriale; a servizi obbligatori per dissposizione di legge o regolamentari; ad usi di natura riscreativa aziendale o megozi al servizio degli addetti ala

## Articolo 27 EDIFICAZIONE NELLE ZOME MICTE

Forme restando le prescrizioni di cui alle Norme Tecniche del P.R.G., nonchè quanto prescritto per le lottiz= zazioni con l'art. 15 del presente Regolamento, nelle zo= ne miste, i complessi di adifici dovranno rispondere af seguenti requisiti:

se, proprivation of the private rimes and the feet of the private rimes and the private rimes are the private

- 2- laboratori con magazzino e deposito con una cubatura massima di mo. 3.000;
- 3- il complesso degli edifici di cui al n. 2 dovrà esser re isolato (salvo i completamenti con gli edifici em sistenti) con distacco dai confini di proprietà di almeno mt. 3.

Nelle zone miste, oltre che agli edifici residenaziali suddetti ed ai laboratori artigianali, saranno ammesse anche piccole e medie industrie purche risponadano ai requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

## Articolo 28 EDIFICAZIONE NELLE ZONE DESTINATE A VERDE AGRICOLO

Nelle zone destinate a verde agricolo la cubatura di spettanza prevista dal P.R.G. potrà essere concentraz ta in prossimità di strade esistenti, fatta salva la presscrizione delle Norme Tecniche del Piano stesso che stazilisce le distanze minime dall'asse delle strade statali, provinciali e tangenziali, secondo le indicazioni del P.R.G.

Nelle zone destinate a verde agricolo non saranno, in ogni caso, ammessi edifici con più di due piani abi\* tabili fuori terra.

#### Articolo 29 AREE PRIVATE VINCOLATE A VERDE

I giardini privati di nuova formazione e quelli em sistenti dovranno essere mantenuti a regola d'arte in modo da assicurare la loro permanente efficienza, intem grità e decoro.

Negli spazi destinati a verde privato saranno ammes-

se, per un quinto della loro superficie, autorimesse private in nottosuolo; le rampe di accesso a dette autorimesse non dovranno occupare una superficie maggiore di mq. 60.

FIRE COLUMN TO SERVICE SERVICE

## C A P O II HORME RELATIVE AL SUOLO PUBBLICO

O DI USO PUBBLICO

Articolo 30

LARGHEZZA DEGLI SPAZI PUBBLIGI O PRIVATI APERTI

PER AUTORIZZAZIONE COMUNALE

La larghezza degli spazi pubblici e di quelli privati, aperti per autorizzazione del Comune, agli effetti
del presente Capo, è quella indicata nell'elenco comunale.

Per gli spazi non ancora compresi in detto elenco la larghezza è quella risultante dalle tavole di Piano Regolatore Generale a Particolareggiato. Agli effetti dell'edificazione tale larghezza si intende non mai inseriore- eccetto i tratti di completamento di preesister ti strade- a mt. 12,00. Pertanto la fabbricazione non sa rà consentita a meno di mt. 6,00 dall'asse della via anche se il sedime di questa risulti dal P.R.G. inferiore a mt. 12,00.

Per le vie aventi larghezza irregolare si addottez rà una larghezza virtuale costante per ogni tronco dez limitato da incroci, pari alla superficie del tronco di visa per la sua lunghezza.

Nel computo della larghezza di una strada o piazza non si terrà conto, comunque, delle maggiori ampiezze e ventualmente dovute all'imbocco od all'incrocio di stra de trasversali e dei relativi smussi, raccordi e simili

Per gli spazi per i quali il P.R.G. prevede allar gamenti si terrà conto, agli effetti edilizi, della ma giore larghezza soltanto nei seguenti casi:

a- che l'allargamento dello spazio pubblico venga effet tuato con abbandono a sede stradale di proprietà de - - : - :

ch ch

tc ta

za di

feric de fi

assic fra l

> vram cinz: per .

riore

stra

sist reci

arti

filc all'

trar

dei

zio:

lun

gol

l'edificante, da convenzionarsi con il Comune; b- che l'allargamento dello spazio pubblico sia già di fatto eseguito o convenzionato con il Comune sul lato opposto a quello in fregio al quale verrà progeta tata l'edificazione.

L'ampiezza del verde pubblico, ai fini dell'altez= ma di fabbricazione, non può essere computato.

#### Articolo 31 STRADE PRIVATE E PASSAGGI PRIVATI

Le strade private dovrarno avere larghezza non inferiore a mt. 12,00, riducibili fino a mt. 8,00 per strade fiancheggiate da zone a verde privato, semprechè sia assicurata, in ogni caso, una distanza di almeno mt. 12 fra le fronti dei fabbricati.

Dette zone a verde prospicienti sulla strada dovranno essere delimitate verso la sede stradale con recinzioni di altezza non superiore a mt. 2,30 costituita, per almeno mt. 1,80 di altezza, da decorosa cancellata.

Lungo le strade private esistenti di calibro inferiore a mt. 12,00, le nuove costruzioni dovranno assere arretrate di mt. 6,00 dalla metà della strada; la sede stradale potrà essere mantenuta secondo la larghezza esistente, destinando la zona di arretramento a verde, da recingersi come indicato nel secondo comma del presente articolo.

In caso di richiesta di ulteriore arretramento dal filo stradale dovranno essere applicate le norme di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Le strade private soggette a servitù di pubblico transito dovranno essere sistemate, a cura ed a spese dei proprietari frontisti, con carreggiate e pavimentazione permanente completa di marciapiedi sopraelevati o a rasc. Esse dovranno pure essere convenientemente il-luminate e munite di scarichi sufficienti sistemati a resgola d'arte.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda accedere ad apposita richiesta scritta, su carta legale, degli interessati, le opere di sistemazione delle arterie ed aree private soggette ad uso pubblico possono essere assunte dal Comune, unitamente alla loro manutenzione, illuminazione e nettezza in perpetuo, purchè gli interessati addivengano alla stipulazione con il Comune stesso di apposito atto pubblico in cui venga sancito il trasferimento in proprietà al Comune del sedime da sistemarsi secondo il progetto approvato.

Tutte le strade private non assoggettate a servitudi pubblico transito sono considerati passaggi privati. Essi sono ammessi unicamente per dare accesso ad aree interne di isolati delle arterie pubbliche o di uso pubblico, da cui devono essere delimitati con cancelli carrai, contrassegnati con numero civico; la loro creazione non viene autorizzata se non previa approvazione di regolare progetto e stipulazione di apposito atto di vincolo fra tutti i proprietari interessati con l'intervento e col benestare del Comune, il quale non partecipa però affatto alle opere di apertura e manutenzione. Agli effetti edilizi tali passaggi saranno da computarsi come cortili.

Le aree destinate a sedime di strade private non potranno invece essere calcolate agli effetti edilizi, come aree di cortili.

Le costruzioni da edificarsi lungo dette aree saranno perciò soggette alle stesse norme relative alle costruzioni prospettanti spazi pubblici.

#### Articolo 32 COSTRUZIONI IN ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga urbanisticamente ammissibile, potrà consentire in aggiunta agli arretramenti dal margine stradale previsti dal Piano Regolatore, ulteriori arretramenti. Alla Commissione
Edilizia è demandato il compito di valutare l'estensio-

ne in so, i: inser

armon

gliandovraded al

forma

il su

ne de to de nuta no, n

so pu

se ma so da auto:

sca (

stin. prop

corr di o

cora

di s pert

cont

ne in arretramento lungo la fronte stradale caso per caso, in funzione dell'ambiente in cui la fabbrica verrà a inserirsi e con il criterio fondamentale di cttenere armonico insieme volumetrico.

Hel caso che zul lato opposto della strada si vogliano proporre arretramenti dal filo stradale, essi
dovranno essere armonizzati per estensione, profondità
ed altezza degli edifici a quelli già esistenti o previsti sul lato di fronte, a giudizio del Comune.

Cli arretramenti non dovranno comunque dar luogo a formazione, o messa in vista, di frontespizi mudi.

## Articolo 33 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUEBLICO O DI USO PUEBLICO

E' vietato occupare, anche solo temporaneamente, il suolo pubblico o di uso pubblico senza autorizzazio ne del Sindaco, il quale può accordarla dietro pagamen to della relativa tassa quando l'occupazione sia rite nuta accettabile, non contrastante col decoro cittadi no, nè dannosa alla viabilità ed alla pubblica igiene.

L'occupazione permanente di suolo pubblico o di ua so pubblico con costruzioni è in ogni caso consentita se mantenuta entro i limiti precisati al primo capovera so dell'art. 35; quando superi detti limiti, può essere autorizzata dall'Autorità Comunale qualora essa conferia sca decoro al fabbricato retrostante e quando non vi castino le esigenze della viabilità e le condizioni delle proprietà confinanti.

La concessione è però subordinata al pagamento di correlativi tributi e canoni a meno che non si tratti di occupazione a scopo unicamente architettonico e dea corativo, senza pessibile ricavo di lucro.

L'occupazione permanente del sottomuolo pubblico e di muolo pubblico per la contruzione di intercapedini comperte, quando non miano imposte dal Comune, può essere conmentita in forma precaria sotto l'osservanza delle

speciali norme precisate all'art. 18 e contro pagamento di correlativi tributi e canoni.

Per la costruzione di canalizzazioni ed altre opera da porsi nel sottosuolo stradale, la costruzione precaria è subordinata, oltre che al pagamento del canone relativo, alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di volta in volta stabilite dal Comune e di tutte le cautele richie= ste dall'esecuzione dei lavori e dell'incolumità pubblica.

Tutte le predette concessioni e licenze sono sempre revocabili in qualunque tempo e modificabili nelle loro condizioni a giudizio dell'Amministrazione Civica; esse sono sempre concesse senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con carico al concessionario di tutti i danni dezivanti dalla modificazione dello stato preesistente.

L'esecuzione di qualsiasi scavo e la rottura della pavimentazione del suolo pubblico sono ad ogni modo viez tate senza speciale autorizzazione dell'Autorità Comunazione che indicherà le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dei correlativi tributi e canoni ed alla costituzione di una adeguata garanzia per la rimessa in pristino del suolo pubblico.

Il restauro della pavimentazione stradale e di quanto altro alterato in conseguenza della concessa autoriza zazione viene eseguito a cura del Comune ed a spese del titolare dell'autorizzazione stessa.

Per le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, sarà provveduto con oradinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della Legge 20.3.1865, n. 2248 e, se ne ricorrono gli estremi, dall'art. 153 del T.U. Legge Comunale a Provinaciale 4.2.1915; n. 148.

## PARTE III

## NORME EDILIZIE

# OPERE ESTERNE

## Articolo 34 ESTETICA DELLE COSTRUZIONI

Le fronti delle case, degli edifici in genere e dela le recinzioni prospettanti verso vie o spazi adibiti o da adibirni a pubblico passaggio, o comunque da questi visibili, anche solo attraverso ad aperture di cortili, devono, con speciale riguando alla loro ubicazione, soddisfàre alle esigenze del decoro cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, dei volumi e dei colori, quanto ai materiali da impiegarai ed alle tinteggiature da effettuarsi sugli intonaci.

In particolare, nei casi di costruzione, ricostruzione o riattamento di edifici situati nel vecchio centro cittadino (zona A del P.R.G.C.), è tassativamente richiesta l'adozione di materiali di rivestimento tradizionali (pietra naturale, cotto, intonaco a calce, lezgno) con esclusione di ogni altro.

Verso gli spazi pubblici e quelli aperti al transizito, i contorni delle aperture di porte, botteghe, finezistre e le modanature dovranno essere di pietra naturale od artificiale o di altro materiale di riconosciuta somilidità. Quando non vengano eseguiti i contorni, la strutzura perimetrale delle aperture dovrà essere costituita da materiale durevole, compatto e solido.

Le facciate su suolo pubblico e di uso pubblico dovranno avere uno zoccolo di pietra naturale o di materiale greificato con altezza minima di cm. 40 dal piano del marciapiede.

I tubi di discesa delle gronda, almeno per la parate inferiore sino all'altezza di mt. 4,00 dal piano spicato, non dovranno spergere dal muro e dovranno essere in

solati dalle pareti in apposite incassature.

Tutti i muri di fabbrica, nuovi o riattati, ad scoszione di quelli di pietra, in mattoni speciali e con altro adatto rivestimento ammesso dal Comune, dovranno, se visibili da spazi pubblici, essere intonacati o tinteggiati a regola d'arte.

Non si potranno eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista dipinture figuarative ed ornamentali di qualunque genere e restaurare quelli esistenti senza avere prima presentato al Comune i relativi disegni ed avere ottenuta la licenza.

Wella facciata dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposti opportuni spazi per la collocazione delle insegne.

E' vietato collocare tubazioni per il gas e per la acqua sulle facciate verso strada. E' altresi vietato com struire canne da fumo applicate o incassate nelle pareti visibili da spazi pubblici a meno che siano completame te isolate. L'applicazione di infissi, insegne, vetrine e di sovrastrutture in genere alle fronti degli edifici visimili da spazi pubblici, o aperti al transito, potrà essere fatta solo a seguito di autorizzazione comunale, previa presentazione dei disegni e delle fotografie relative, e quando - a giudizio del Comune stesso - non venga tura bato l'organismo architettonico della facciata.

Tutte le aperture di porte verso strada dovranno esa sere munite di serramenti che non si aprano verso l'estera no salvo quando ciò sia richiesto da prescrizioni di sia curezza, nel qual caso le porte dovranno essere contenua te nello spessore dei muri in modo da non sporgere verso lo spazio pubblico.

Le finestre del piano terreno non potranno essere munite di serramenti che si aprano verso la strada ad ala tezza minore di mt. 2,50.

..

il s: ti a,

a- n:

ŧ.

b- n: te

c- no

te d- no

un

al

za da

ro ag

due c

balco: le vi

infer:

messi

stess

a- cm.

no b- cm.

med

c- cm,

trs

Ξ

possor tita ]

strusi

#### Articolo 35

## AGGETT'I E SPORGENZE FISSE E MOBILI DEI FABBRICATI

Negli edifici e nei muri in genere fronteggianni il suolo pubblico o d'uso pubblico sono ammessi i seguena

- ti aggetti e sporgenze dall'allineamento stradale :
- a- non superiore a cm. 5 inferiormente a mt. 2,00 d'ala tezza dal piano medio del marciapiede;
- b- non superiore a cm. 10 tra mt. 2,00 e mt. 3,00 d'ala tezza dal piano medio del marciapiede;
- c- non superiore a cm. 25 tra mt. 3,00 e mt. 4,25 d'al= tezza ial piano medio del marciapiede;
- d- non superiore ad 1/12 della larghezza della via con un massimo di mt. 1,20, superiormente a mt. 4,25 di altezza minima dal piano medio del marciapiede.

Cli sporti continui non possono avere una distanza dai confini di proprietà inferiore a tre volte il loz ro aggetto, nè pressono avere un'estensione superiore ai due quinti dello sviluppo frontale dell'edificio.

Non sono permessi sporti continui, bow-windows e balconi aperti di lunghezza superiore a mt. 5,00 verso le vie e gli spazi liberi, anche interni, di larghezza inferiore a mt. 12,00.

Sotto i portici, i massimi aggetti e sporgenze ana messi rispetto all'allineamento interno del portico stesso sono i seguenti:

- a- cm. 10 inferiormente a mt. 2,00 di altezza dal piamo medio del pavimento del portico;
- b— cm. 20 tra mt. 2,00 e mt. 3,00 dello stesso piano medio;
- c- cm. 50 tra mt. 3,00 dal detto piano medio dell'intradosso del solaio di copertura del portico.

Eventuali aumenti ai predetti aggetti e sporgenze possono essere autorizzati dall'Autorità Comunale, senatita la Commissione Edilizia, quando si tratti di coastruzioni monumentali o di notevole importanza archia

tattonica, anche se di proprietà privata.

7. 4

Superiormente all'alterra limite, potranno emergere solo le canne di esalazione, i camini, i parapetti traforati, strutture di pergolati, gabbie di scala e di ascensore; per tali gabbie è richiesta decorcsa sistemazione estetica.

Sono soggette a concessioni precarie, a come tali assoggettate al pagamento di un canone annuo al Comune in base ad apposite tariffe atabilite dal Consiglio Comunanale, le tende e le pensiline, o tettucci atabili, da siatuarsi a livelli inferiori a mt. 4,50 di altezza minima dal piano medio del marciapiede e che eccedano in sporagenza 1/12 della larghezza della via.

Le tende con relativi meccanismi, appendici verticali e frangie non devono scendere ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal marciapiede, e non dovranno superare al massimo le seguenti sporgenze:

a- nelle vie provviste di marciapiede rialzato, la larghezza del marciapiede stesso diminuita di cm. 30;

b- nelle vie sprovviste di tali marciapiedi; mt. 1,00 nel=
le vie di larghezza non inferiore a mt. 12,00; mt. 2,00
nelle piazze o corsi, salvo concessioni speciali a cerattere stagionale; le tende verticali da installarsi
nei vani delle arcate e degli intercolunni dei portici
devono essere in ogni isolato uguali per materia, colore e decorazione, ed avere meccanismi di manovra conformi alle disposizioni precisate di volta in volta dal
Comune.

La concessione precaria per l'apposizione di tende può essere revocata in qualsiasi momento quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite, e quando venzano comunque a nuocere al transito ed ai vicini.

Le pensiline non possono essero poste ad altezze inferiori a mt. 3,00 dal piano del marciapiede, nè avera sporgenze superiori alla larghezza del marciapiede aottostante diminuita di cm. 30; dovranno infine, come

1 =

.T. G

ab:

ve: del

per

all

per

car

Vi rio:

pie

non mune

cuz:

veng gett

a- :

n —0

Ċ

V.

c- n

d- r:

G (

le coperture, scaricare nella fognatura bianca le acque

#### Articolo 36

#### VETRINE, INSEGNE E SCRITTE PUBBLICITARIE a- VETRINE:

Nei fabbricati di nuova costruzione comprendenti locali destinati a negozio, le facciate devono essere predi sposte in modo da assicurare sufficiente estensione alle vetrine, senza ricorrere ad ulteriori sovrapposizioni delle facciate stesse.

Quando sia riconosciuta la materiale impossibilità per un edificio esistente di provvedere adeguatamente alla necessità di estensione delle vetrine mediante or pere murarie svolte entro gli allineamenti stradali, può eccezionalmente essere concessa, mediante permesso precario assoggettato al pagamento al Comune del correlativi tributi o canoni, una occupazione del suolo non superiore ad un quattordicesimo della larghezza del marcia piedi esistente, nè sotto i portici, a cm. 21.

## 6- INSEGNE E SCRITTE PUBBLICITARIE:

Tutte le insegne e scritte pubblicitarie in genere non possono essere esposte senza l'autorizzazione del Commune; devono essere corrette nell'ortografia e nella low cuzione e decorose nella forma e nel contenuto.

Le insegne e scritte pubblicitarie in genere che vengano rese luminose con speciali dispositivi, sono sogatte alle seguenti norme:

- a- non emettere luce abbagliante;
- b- non avere armature di sostegno appariscenti o tali da deturpare di giorno l'aspetto dei fabbricati e della via in cui vengano applicate;
- c- non essere poste sulle bisettrici degli angoli delle
   vie;
- d- risultare nel loro complesso decorose ed armoniche, come masse complessive e come posizioni, sia rispetto

al fatbricato ed alla via in cui vengono applicata, sia rispetto alle altre avantuali insegne analoghe esistenti nelle vicinanza.

Il Comune si riserva il diritto di vietare l'apposizione di insegne e scritte pubblicitarie, luminose e non, in determinate zone cittadine ed in particolari posizioni, quando, a suo esclusivo giudizio, esso lo ritenga pregiudizievole al carattere ambientale o storico della località ed alle esigenze delle segnalazioni di viabilizia. Ciò con particolare restrizione per il nucleo storico della co della Città (zona A del P.R.C.C.).

#### Articolo 37 MARCIAPIEDI

Tutti gli edifici, compresi quelli con portici, e tutte le recinzioni a carattere definitivo, dovrarno esasere muniti di marciapiede di tipo regolamentare nelle parti confrontanti il suolo pubblico o strade private soggette a servitù di pubblico transito.

Detti marciapiedi, sia a raso sia rialzati, devono essere eseguiti dai proprietari frontisti con modalità, materiali, larghezze, livellette ed allineamenti da inmicarsi di volta in volta dal Comune; per le sole vie pubbliche, essi possono essere eseguiti anche direttamente dalla Città con il contributo dei proprietari frontieti nella spesa, a norma delle leggi vigenti all'atto lella costruzione.

I marciapiedi suddetti, anche se costruiti interaiente a cura e spese dei proprietari frontisti, possoro
per ragioni di viabilità ed in relazione alle sistemaioni stradali, essere modificati e rifatti dalla Città
suo esclusivo giudizio, senza indennizzo e salvo lo
ventuale contributo dei proprietari nella spesa, a noria delle leggi vigenti all'atto della modificazione o
lel rifacimento.

Ai proprietari frontisti spetta l'obbligo di cura-

ciapi tila tili so m l'at forma relat siasi misti

re l neve

neam: tita dini.

za li minat venti

inter

ciap:
del :

nute: regol

to. I

prec.

nalos

re la nettezza dei marciapiedi ed il loro sgombero dalla neve, nonchè l'obbligo della manutenzione dei chiusini, griglie, lucernari, ecc., di loro proprietà eventualmen= te inseriti nei marciapiedi stessi.

Questo inserimento di griglie e lucernari nei marziciapiedi o nel pavimento dei portici allo scopo di venzillare ed illuminare rispettivamente eventuali sottostanzi intercapedini e locali sotterranei, può essere conceszo su regolare domanda corredata da apposito progetto; il permesso relativo, condizionato alle norme in vigore alzilatto del rilascio, non può essere rilasciato se non informa precaria, con la corresponsione al Comune dei corzelativi tributi e canoni e può essere revocato in qualzisiasi momento, ad esclusivo giudizio della Civica Ammizinistrazione.

## Articolo 38 INTERCAPEDINI

Inferiormente al suolo pubblico, fuori degli allime neamenti ed al disotto dei marciapiedi può essere consenmenti ai proprietari frontisti la formazione di intercapementi.

Dette intercapedini devono avere larghezza netta interna non inferiore in alcun punto a mt. 0,80, alteza za libera interna non minore di mt. 2,20; essere illum minata con lucernari a superficie antisdrácciolevole e ventilate a mezzo di griglie collocate nella zona di mara ciapiede attigua al fabbricato o meglio nello zoccolo del fabbricato stesso.

ha loro costruzione, a totale carico di spesa e mammutenzione del proprietario, può essere autorizzata su regolare specifica domanda corredata di progetto apposime to. Il permesso relativo sarà rilasciato solo in forma precaria, con corresponsione di un canone annuo determimento dalla tariffa vigente all'atto della concessione. Amnaloghe intercapedini possono essere rese obbligatorie

dal Comune, a suo esclusivo giudizio, lungo tutti i fabbriz cati in fregio a vie pubbliche da determinarsi con appos site deliberazioni del Conziglio Comunale.

L'uso delle intercapedini è imperativamente e gratuis tamente esteso sia al Comune, sia agli Enti o Società em sercenti pubblici servizi i quali possono disporne per il passaggio di cavi e tubazioni con le modalità e condizioni stabilite dal Comune.

In dipendenza di ciò, il Comune, gli Enti e le Somicietà esercenti pubblici servizi hanno piena facoltà di accedere alle intercapedini, quando lo ritengano opportumo no per l'esecuzione di lavori e la sorveglianza delle commutature; e ciò sia attraverso ai sotterranei del fabbrimicato adiacente, sia attraverso apposite botole da pratimicarsi nel marciapiede.

#### Articolo 39 RECINZIONI

Tutte le ares non edificate-fronteggianti vie, cora si o piazze aperti al pubblico passaggio devono essere chiuse con un muro o una cancellata; queste recinzioni devono avere aspetto decoroso, intonato all'ambiente, a giudizio della Commissione Edilizia, alla quale rimane anche riservata la facoltà di uniformare il tipo della recinzione a seconda del carattere della zona cittadina e di prescrivere altezze, materiali e modalità di esecuzione.

Le recinzioni devono di norma essere costituite da cancellate senza fodera d'altezza non superiore a mt. 2,50 compreso uno zoccolo di pietra naturale di altezza non superiore a cm. 80, nà minore di cm. 40; oppure sol= tanto di un tale zoccolo con retrostante siepe viva, man= tenuta e tosata a regola d'arte e con altezza non superio= re a mt.2,50; le recinzioni costituite da muri pieni con= tinui sono ammesse soltanto nelle zone industriali e negli isolati delle zone mista limitatementa alla sole parti

destinate alle industrie, salvo l'eccezione contemplata dal comma seguente.

Megli increci di strade e per una lunghezza di mt. 15,00 dal punto d'intersecione degli allineamenti stradali, non sono ammesse recinzioni costituite da parti piene continue comunque formate e di altezza superiore a cm.80.

Per i terreni collinari le recinzioni devono essere effettuate esclusivamente o con balaustre a giorno di altezza non superiore a mt. 1,20; oppure con cancellate in ferro, senza fodera, poste su uno zoccolo in pietra e parapetto in muratura alto non più di un metroe con una altezza complessiva massima di mt. 2,50; oppure con siezpi vive, non superanti l'altezza di mt. 1,20, rinforzate da reti metalliche tese su pali di ferro, per un'alatezza complessiva massima di mt. 2,50.

Le recinzioni lungo le strade collinari sono inoltre sottoposte alle seguenti modalità di sistemazione ed esezuzione:

- 1- per i terreni posti a livello inferiore a quello del=
  la strada, la recinzione (di uno dei tre tipi illu=
  strati al capoverso precedente) deve correre a livel=
  lo della strada stessa, per cui la scarpata o il muro
  di sostegno risultano interni alla proprietà;
- 2- per i terreni posti a livello superiore a quello dela la strada, la recinzione (sempre di uno dei tipi ila lustrati) deve correre al sommo del muro di sostegno, da eseguirsi in pietra vista o in paramento di matatoni forti o zoccolo di pietra, sempre che esso non superi l'altezza di mt. 2,00; dovendosi eventualmente superare detta altezza, il muro di sostegno deve esa sere spezzato in gradoni, di larghezza non inferiore a mt. 1,00, ornati di alberate.

Identiche disposizioni devono adottarsi per i muri di sostegno situati all'interno delle proprietà, salvo che le altezze massime dei singoli gradoni possano ragziungere mt. 2,50 anzichè mt. 2,00.

Sul muri di sostegno di altesta superiore a mt. 1,20 sono consentite asclusivamente racinzioni a giorno, sena za soccolo.

Tutte le recinzioni di arce collinari non rispondenti alle predette norme non potranno più essere riattate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e dovranno man mano essere trazformate in obbedienza ad esse. Ni

-

LOCA

Son
o \*local
locali a
lotto, s
to, dorm
sala di
zioni e
locali),
di una c

Ai rarsi lo magazzin soltanto le abita tosletta stibolo, simili.

SUPE

La bitazio per ogr e con

## CAPO 11

#### NORME GENERALI DI IGIENE E RECUISITI DI ABITABILITA'

#### Articolo 40 . LOCALI DI ABITAZIONE PERMANENTE - DEFINIZIONE

Sono considerati "locali di abitazione permanente" o "locali abitabili" al fine del presente Regolamento, i locali adibiti a: soggiorno, pranzo, studio, sala, sallotto, salone, ufficio, cucina, tinello, camera da letto, dormitorio, refettorio, laboratorio, sala d'aspetto, sala di degenza, di visita, di cura, ecc., aula per lezioni e per scopi similari, portineria (non meno di due locali), e tutti i locali in genere in cui la permanenza di una o più persone non abbia i caratteri di saltuarietà.

## Articolo, 41. LOCALI NON ABITABILI - DEFINIZIONE

Ai fini del presente Regolamento, sono da considerarsi locali non abitabili i locali adibiti a cantina, magazzino e deposito o archivio, implicanti la presenza soltanto saltuaria di persone ed i locali sussidiari dela le abitazioni adibiti a: latrina, antilatrina, bagno, tosletta, dispensa, disimpegno, cucinetta, ingresso, vez stibolo, corridolo, spogliatolo di abitazione privata e simili.

#### Articolo 42

#### SUPERFICIE 'ED ALTEZZA DEI LOCALT - SOPPALCHI

La superficie minima di pavimento dei locali di ambitazione permanente dev'essere di mq. 12,00 in media per ogni alloggio, con un minimo assoluto di mq. 8,00 e con una lunghezza minima di mt. 2,00.

Costituiscono eccezione i locali adibiti i publinete fa atta unicamente alla preparazione e cottura delle vievande ed alla lavatura delle stoviglie, per i quali la superficie può rudursi a mq. 4,00.

La superficie minima di mq. 8,00 della cucina può essere comprensiva di un'alcova non direttamente aerata, quando questa non abbia profondità maggiore della metà della sua apertura.

L'altezza dei locali di abitazione permanente, mi= surata da pavimento a soffitto o a metà soletta per levolte, non deve essere inferiore a mt. 2,70 ed a mt.2,40 per i locali sussidiari delle abitazioni come definiti nell'art. precedente.

L'intradosso del soffitto del piano terreno non de= ve avere un'altezza dal marciapiede inferiore in alcun punto a mt. 3,00 ed a mt. 2,70 per i locali sussidiari predetti.

La cubatura minima dev'essre di mo. 24, escettuato il caso sopraindicato della cucinetta in cui tale cubatu= ra può ridursi a mo. 12.

Nei locali di abitazione, depositi, magazzini, ne=
• gozi e simili saranno ammessi soppalchi solo quando si
verifichino le seguenti condizioni:

- 1- il locale abbia un'altezza minima netta di mt. 5,00;
- 2- risulti libera, per la parte del locale a tutta al= tezza una cubatura di almeno mc. 40;
- 3- la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale.

## Articolo 43 ARRAZIONE ED ILLUMINAZIONE

Ogni locale di abitazione permanente dovrà avere la acrazione ed illuminazione diretta conseguita esclusivamente da almeno una finestra, a luce naturale, apribile direttamente all'aria libera con confrontanza non infem

rior
te 1
in c
pur
vetr
nell

soff tist esse

li a

ad d dell

re i to,

di s fine:

zion-

zion sult:

1- 1

. g

( :

2- 1: u:

C:

\_ 27 -

riore a quella indicata nell'art. 22; sono quindi vieta te le bussole a vetri o altre chiusure di tipo consimile in corrispondenza di una o più finestre e porta-balcone, pur ammettendosi invece le finestre fornite di doppia vetrata costituita da due serramenti paralleli posti nello spessore del muro esterno. Non sono ammessi locabili abitabili aerabili soltanto attraverso lucernari a soffitto, fatta eccezione unicamente per gli studi di arutisti, disegnatori, fotografi e simili, in cui possono essere tollerati lucernari di superficie non inferiore ad un quinto della superficie del locale con non meno della metà apribile.

Le dimensioni minime delle finestre non devono essere inferiori ad 1/8 della superficie del locale illuminato, se a piano terreno, e 1/10, se ai piani superiori, con un minimo assoluto di mq. 1,50.

Per i piccoli vani di disimpegno e per i corridoi di sviluppo non eccessivo è consentita la mancanza di finestre.

Per i vani di scala sono richieste adeguate aerazione ed illuminazione dirette.

## Articolo 44 COIBENZA TERMICA E FONICA

La coibenza termica e fonica dei locali di abitazione permanente non deve essere inferiore a quella risultante dalle seguenti prescrizioni:

- 1- le pareti esterne e quelle divisorie con scale e and diti aperti devono avere un coefficiente di trasmispi sione di calore non inferiore a quello di un muro di mattoni pieni di 38 cm. intonacato sulle due faccie (coefficiente pari a calorie 1,3 per mq.per grado ed ora);
- 2- le pareti interne in muratura di mattoni devono avere uno spessore minimo, compreso intonaco sulle due face cie, di cm. 18 per i divisori fra alloggi diversi e

di cm. 8 per divisori fra i locali di uno stesso alloggio. Tanto per le pareti esterne quanto per quelle
interne possono essere amassi spessori inferiori a
quelli indicati in precedenza qualora vengano impiegati materiali diversi che assicurino una coibenza termica e fonica non inferiore a quella dianzi prescritta;

3- i solai compresi tra l'ultimo piano ed il sottotetto devono avere uno spessore minimo, pavimento compreso, di cm. 22, a formare il quale possono concorrere stratti di materiale disgregato e camere d'aria non ventilate; spessore minimo corrispondente mediamente ad un coefficiente di trasmissione del calore di calorie 0,8 per mq., per grado e per ora;

4- i solai dell'ultimo piano con apertura a terrazzo e tetto piano devono avere uno spessore minimo di cm.30 se forniti di camere d'aria ventilabili e di cm. 35 se sforniti di tali camere d'aria, spessori minimi corria spondenti mediamente ad un coefficiente di trasmissione del calore di calorie 0,8 per mq., per grado ed ora.

#### Articolo 45

#### QUALITA' DELLE FONDAZIONI E DELLE MURATURE ENTROTERRA

E' vietato costruire fondazioni di qualsiasi edifizcio su terreni che abbiano servito in precedenza a depozito di immondizie, letame o materie putrescibili ed inzalubri in genere se non a rimozione totale avvenuta di tali materiali ed a riconseguita salubrità del sottosuozio, a giudizio dell'Amministrazione comunale.

Se il terreno per l'appoggio delle fondazioni è a= bitualmente umido o soggetto ad umidità per la presenza o vicinanza della falda freatica o di un canale di ir-rigazione e simili, deve essere provveduto, con un diamina impermeabile esteso su tutta la sezione delle mumature, a che l'umidità non salga per capillarità dalle fondazioni nelle murature soprastanti dei sotterranei e d'- piani terreni (strati di asfalto, di idrofughi, di

carto

dall'

stern asfal

ticas

re c

spess

\_vedim-

ticol:

a- i .

ďe, í

be. tr:

.ve:

ve:

maí

va:

. . . .

sul fe:

b- i :

)— <u>:</u>

ta:

bo:

tai

1 -

2-

cartone catramato, lastre di pietra, di metallo, ecc.).

Lateralmente le murature stesse devono essere difese dall'umidità sia mediante protezione delle loro faccie em sterne con drenaggi verticali, intonaci idrofughi: o di asfalto e simili, sia pure infine con intercapedini, pramticabili o non, chiuse od aperte.

## Articolo 46 DIFESA DALL'UMIDITA' DEI LOCALI ABITABILI

Tutti i locali di abitazione permanente devono essere convenientemente difesi dall'umidità, sia con adatti spessori di pareti e di solai, sia con particolari provavedimenti forniti dalla tecnica edilizia moderna. In paraticolare è prescritto:

- a- i locali del piano terreno, che non siano cantinati devono avere inferiormente un vespaio di altezza lizbera non inferiore a cm. 30, in cui non possano peneztrare l'acqua piovana ed in cui circoli l'aria attraverso apposite bocche, protette da griglie ed aperte verso l'esterno in posizioni tali da favorire la formazione di correnti d'aria. In ogni caso, la sopraelezvazione del pavimento di tali locali a pianterreno sul piano del marciapiede attiguo nen deve essere inzeriore in alcun punto a cm. 15;
- b- i locali seminterrati, per poter conseguire un'abi= tabilità temporanea diurna per l'installazione di lea boratori, uffici, cucine e simili, rimanendo esclusa tassativamente l'abitabilità permanente, devono avere:
  - 1- il pavimento sopraelevato di alceno 1 mt. sul lim vello massimo della falda freatica con sottostanm te vespaio di almeno cm. 30 di altezza, oppure un sottostante secondo piano entro terra;
  - 2- i muri contro terra isolati dall'umidità del sota toquolo mediante intercapedini praticabili ventia late, di luca libera non inferiore in alcun punto a cm. 50 e profondità superiore di cm. 15 almeno

dal parlazanza usa localli sasteunda conseguera:

- }- quando non esiste un sottostante secondo plano instervato, i pavimenti isolati dall'umidità inferiose
  re mediante coltre protettiva di adatti materiali
  impermeabilizzanti (asfelto, intonaci:idrofughi e
  simili);
- 4- l'intradosso dei soffitti ad un'altezza non inferiore a mt. 1,00 sul piano del maroispiede attiguo;
- 5- la diretta serazione ed illuminazione nelle atesse proporzioni stabilite per i locali di abitazione parmamente;
- 6- lo scarico regolamentare delle acque di rifiuto para ticolarmente abbondante di sezione ed accurato, in modo da assicurare completamente contro ogni posa sibilità di rigurgito nei locali.

#### Articolo 47 CORTILI

I cortili che comunque interessano costruzioni di adifici nuovi, ovvero aggiunte, modifiche o demolizioni in adifici esistenti dovranno avere area libera non inferiore alla quarta parte della superficie delle pareti che li reacingono, con lato minimo non inferiore a mt. 6.00.

Nelle zone residenziali per le quali il Piano Rego-Latore Generale non stabilisce l'indice di faporicabilità (mc/mq), l'area dei cortili, oltre a soddisfare la norma del comma precedente, non potrà essere inferiore ad un terzo dell'area totale.

Melle località in cui le condizioni topografiche paraticolari del terreno destinato alla fabbricazione non renadono possibile l'applicazione delle norme stabilite nei precedenti commi, sia per ristrettezza, per configurazione, per forte pendenza del suolo, como per altre cause giustificate, potranno essere consentite deroghe, nel senao che potrà veniro permessa una riduzione delle ampiezze dei cortili specificato, da farsi però nella misura mino-

Commit Le bot

subor sensi

Zabbr

mt. 1

guell sbal:

> si e ad e

SO 8

cing a- i

-o

C=

te:

pi. no

no mi

3 £

te. T

re possibile, previo parere favorevole e motivato della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario, sempre subordinatamente al nulla osta degli Organi Statali a sensi dell'art. 3 della Legge 21.12.1955, n. 1357.

Si considera come libera l'area occupata da bassi fabbricati coperti a tetto piano d'altezza massima di mt. 4,50.

La superficie dei cortili si considera al netto di quella delle proiezioni crizzontali dei corpi chiusi a shalzo.

Le aree libere aventi lato minimo inferiore a mt.6 si escludono dal calcolo della superficie di cortile, ad eccezione di quelle comprese tra avancorpi dello stesz so edificio aventi sporgenza non superiore a mt. 1,50.

Dal computo della superficie delle pareti che reacingono i cortili si escludono:

- a- i fianchi di eventuali avancorpi di sporgenza su= periore a mt. 1,50;
- b- le pareti di bassi fabbricati di altezza non superiore a mt. 4,50;
- c= i muri di recinzione qualora siano vincolati, con ati :
  to stipulato con l'intervento del Comune, ad un'altez=
  za non superiore a mt. 4,50.

In mancanza di vincolo dei muri di recinzione, si terrà conto, agli effetti del sopradetto computo, di un'altezza virtuale di mt. 18,00.

L'altezza delle pareti sarà misurata a partire dal piano del pavimento del locale di abitazione più basso; non semisotterraneo, prospettante sul cortile stesso fia no all'estradosso dell'ultimo solaio ed alla linea terminale dell'attico del parapetto qualora non sia trassformato.

L'area libera, da introdurre nel computo di cui in precedenza, può estendersi anche a cortili ed aree/libez re adiacenti qualora venga stipulato, con l'intervento e benestare del Comune, regolare atto pubblico fra gli

interessati che vincoli in perpetuo a nortile si arsa lim bere da costruzioni, selvo i bassi fabbricati consentiti dagli artt. 24 a 49, tutto le arec introdotto nel computo

Quando parti di costruzione di limitate altezza siano addossate a pareti di altre parti di costruzione di
maggiore altezza, ivi comprese le pareti di muri divisori
di fabbricati contigui, l'area libera del cortile deve
soddisfare alla proporzione indicata in precedenza, sia
rispetto alla fronti rigultanti con le dette costruzioni
addossate, sia rispetto alle maggiori fronti delle parem
ti liberate dagli addossamenti; in quest'ultimo caso, però, si considera come area libera di cortile anche l'area
occupata dalle suddette costruzioni addossate.

Quando un corpo di fabbrica angolare a braccia considergenti determini fra queste un angolo inferiore a 60°, deve essera effettuato uno smusso dell'angolo non inferiore a mt. 3,00 di ampiezza nel caso di edificio a 3 piani f.t., cor la maggiorazione di mt. 1,00, per ogni piano in più. Le finestre di locali abitabili situate ale l'interno dell'angolo rientrante devono distare dalla parete frontaggiante almeno mt. 6,00 misurati sul prolume gamento dell'asse delle finestre stesse. La stessa distante a minima di mt. 6,00 deve verificarsi fra i massimi apere ti di balconi e la parete opposta; distanza minima da min surarsi anche essa normalmente alla parete su cui aggetta il balcone.

#### Articolo 48 CORTILI APERTI

Potrà essere consentita la costruzione parziale di cortili regolamentari per un massimo di 2/5 della supere ficie con vetrate, lucernari e tetti piani per ricavarne magazzini e laboratori annessi a locali di nagozio, ope pure esercizi pubblici ed uffici.

Nei cortili coperti l'altezza della pareti prospimicienti si misurerà a partire dalla quota del pavimento

del lo coper:

norme incend dio no abitar cortil re for terzo no di ro e d hel le

DISPOS

la qua
cienti
re rig
s
mentar
questo
ammess
bassi
1) abb

- sup 2) abi li,
- le 3) occ ter
- 4) sia se scl

del locale di abitazione più basso, non da quelle della copertura.

La copertura totale del cortile, ferme restando le norme e le prescrizioni ai fini della prevenzione degli incendi, non potrà essere ammessa, salvo quando l'edifia cio non sia destinato, nemmeno parzialmente, ad uso di abitazione. Tala copertura, ammissibile solo quando il cortile misuri almeno mq. 50 di superficie, dovrà essere fornita di un lucernario che occupi non meno di un terzo della superficie e sia da essa sopraelevato almemo di cm. 50 con vetrate apribili sufficienti per numeero e dimensioni ad assicurare adeguato ricambio d'aria nel locale così creato.

# Articolo 49: DISPOSIZIONI PER I CORTILI ESISTENTI E PER LE COSTRUZIONI NEI CORTILI

E' vietate qualsiani opera edilizia per effetto dela la quale vengano a mancare ed a peggiorare, se già defia cienti, le condizioni di cortili esistenti con particolar re riguardo a quelli in confine di proprietà.

Sulle aree destinate a cortile di superficie regoles mentare, anche se comune, (purchè la facoltà risulti in questo caso anche dall'atto di comunione di cortili), è ammesso, prescindendo dal calcolo, che vengano costruiti bassi fabbricati quando:

- 1) abbiano copertura piana (non praticabile) a quota non superiore a mt. 4,50 dal piano utile del cortile;
- 2) abbiano altezza non superiore al livello dei davanzali, nel caso che dette costruzioni siano addossate ala le pareti dell'adificio medesimo;
- 3) occupino complessivamente un'area non superiore al terzo dell'area del cortile;
- 4) siano destinati ail'uso collettivo o ad uso autorimes se private o di magazzini per merci non deperibili casclusa tassativamente qualsiasi abitazione;

5) nell'area libera residua sia sistemato un cortile, in appezzamento unico e senza divisioni di superficie, non superiore a mq. 144.

2)

3)

5)

6)

0

co be

rg

le

s e

1)

2)

#### Articolo 50 PASSAGGI CARRAI

Ogni area o fabbricato confinante per una lungheza superiore a mt. 25,00 con area di uso pubblico deve essere munito di passaggio carraio per l'accesso alla parte interna dell'area ed al cortile, salvo i casi di assoluta impossibilità dà riconoscersi dalla Commissione Edilizia. Per le aree e fabbricati non confinanti con aree di uso pubblico o confinanti con le stesse per una lunghezza inferiore a mt. 25,00 il passaggio carraio prea detto deve essere assicurato mediante regolare atto di costituzione di serviti di passaggio carraio da stipualarsi tra i proprietari interessati, con l'intervento e benestare del Comune.

#### Articolo 51 CHIOSTRINE

Non à permessa, ad esclusione della zona del concentrico (zona A) la formazione di chiostrine. In detta
zona sarà invece tollerata, limitatamente ai casi di necessità riconosciuta dalla Commissione Edilizia, la costruzione di chiostrine e pozzi di luce per dare lucered
aria a scale, latrine, locali da bagno, corridoi e simili, esclusi tassativamente i locali abitabili, cucine,
laboratori ed in genere i locali che possono essere adibiti a permanenza non saltuaria di persone e possano emanare esalazioni nocive a moleste. L'area libera di egni chiostrina non deve esseve inferiore a 1/20 delle facciata che verticalmente la recingono e vi deve essere iscrivibile un cerchio non inferiore e mt. 3,50 di diametro.

La chiostrine devono inoltre :

- (1) avera pareti liscie, senza balconi në aggetti supea riori a cm. 5, rivestite di materiali lavabili, di colore chiarissimo oppure intonacato a calce, con rinnovo della tinteggiatura ogni quinquennio;
- 2) avere pavimenti impermeabili, lisci e lavabili;

17

э<u>-</u>

Sac∝

- 3) essere completimente aperte mella loro parte superiore;
- 4) essere in diretta permanente comunicazione con le aree litere circostanti (vie, aree libere interne e cortili) nella loro parte inferiore a mezzo di un andito
  e condotto di sezione libera non inferiore in nessun
  punto a mq. 3, con eventuale chiusura costituita da
  semplice cancello o inferriata;
- 5) essere facilmente accessibile, essenzialmente nella loro parte inferiore, per la necessaria nettezza:
- 6) essere mantenute perpetuamente sgombre da depositi di materiali di qualsiasi natura sul fondo.

Nell'eventualità di chiostrine à cavalcioni di due o più proprietà, devono stipularsi regolari atti di vino colo reciproco fra gli interessati, con l'intervento e benestare del Comune, per assicurare l'osservanza delle precedenti prescrizioni.

#### Articolo 52 LATRINE

Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, deve essere dotato di almeno una latrina che abbia i seguenti requisiti:

- 1) superficie non inferiore a mq. 1,10 con lato minimo di mt. 0,90;
- 2) aerazione ed illuminazione diretta dall'esterno me=
  diante finestra interamente apribile di luce netta non
  inferiore a mq. 0,50, con lato minimo non inferiore a
  mt. 0,40. e davanzale ad altezza non superiore ai mt.
  2,00; è considerata "diretta dall'esterno" anche l'
  aerazione ed illuminazione dei cessi conseguita at=
  traverso andronimicarrai e pedonali di sezione libera

non inferiore a mq. 10 aperti alle estremità e chiusi soltanto da cancelli a giorno;

- 3) pavimento impermeabile e lavabile e pareti con zoccolo dell'altezza minima di mt. 1,50 pure impermeabile e lavabile;
- 4) vaso da latrina a chiusura idraulica, con sifone munito di ventilazione secondaria quando il cesso sia sottostante ad altra latrina immettente nella stessa colonna di scarico, e cacciata d'acqua nelle zore on ve esiste l'acquedotto;
- 5) eventuali altri apparecchi sanitari mumiti di chiusua ra idraulica e delle opportune installazioni per antisifonaggio;
- 6) essere collocata nell'interno dell'alloggio e comuraque non disposta esternamente alle pareti perimetrali dell'edificio.

L'accesso alla latrina deve avvenire esclusivamente attraverso una antilatrina ventilata avente il lato mimimo di mt. 0,90 oppure attraverso un disimpegno o altro locale analogo non abitabile della superficie minima di mq. 6.

E' vietata pertanto la comunicazione diretta tra un locale abitabile e la latrina o locale in cui sia comuna que installato un vaso da latrina.

## LOCALI ADIBITI A BAGNO O DOCCIA

Quando non sia possibile od opportuno fornire zerazione diretta dall'esterno a locali da bagno o doccia, senza latrina e senza possibilità di installarvi una lastrina, è ammesso che l'aerazione venga effettuata soltana to attraverso un'pozzo di ventilazione di sezione non insferiore a mq. 1, con lato minimo di mt. 0,60, mediante due bocchette di sezione netta non inferiore a cmq. 500 caduna poste in vicinanza, l'una del pavimento e l'altra del soffitto; l'accesso a questi locali può essere effeta

tuato o

RI

Per riore a l'instal gatoria Go:

uma con.
sviluppe

C.

terrane:
devono
dicate
riscont:
ad un b:

Scoti illu I l

re i remenza n
rattere
collett
mili, d
di puli
sede di
ne all'
bricato

quato con comunicazione diretta da locali abitabili.

#### Articolo 54

#### RIFOSTIGLI, TOELETTE, CORRIDOI E SIMILI

Per i locali interni con lati di lunghezza non superiore a mt. 1,80 ed adibiti a ripostiglio o toeletta, con l'installazione di un lavabo, o di un bidet, non è obbligatoria la ventilazione.

Così pure per i corridoi, per i quali si richiede una conformazione planimetrica tale da evitare notevole gviluppo, ristrettezze di passaggio ed andamento irregolare.

#### Articolo 55 CANTINE, MAGAZZINI, DEPOSITI E SIMILI

Le cantine a servizio degli alloggi ed i locali sota terranei in genera adibiti a magazzini, depositi, ecc., devono essere protetti dall'umidità con la modalità ina dicate dall'art. 45, avera aerazione possibilmente con riscontro d'aria e pevimentazione di tipo non inferiore ad un battuto di cemento.

Scale e corridoi d'accesso devono essere provvisti di illuminazione.

re i requisiti dell'abitabilità, se soggetti alla permanenza non saltuaria di persons; quelli per servizi di carattere industriale, come le lavanderie, i bagni di uso collettivo, gli impianti centrali di riscaldamento e simili, devono avere requisiti di sicurezza, di igiene e di pulizia che il Comune deve esaminare caso per caso in sede di progetto e di cui controllerà la buona esecuzione all'atto del rivonoscimento dell'abitabilità del fabbricato.

Articolo 56
POZZI DI VENTILAZIONE
- 58 -

I pozzi di ventilazione di ori all'art. 53 devono essere verticali, perfettamente lisciati a cemento all'interno per tutta la loro altezza ed aperti all'aria libera per tutta la loro sezione, tanto in alto quanto in basso; in alto, devono essere sormontati da un'apposita testa che impedisca l'entrata dell'acqua piovana ed attivi per elezione il movimento ascensionale dell'aria entro il pozzo di ventilazione; in basso il raccordo orizzontale del pozzo con-l'aria libera deve a vere la minima lunghezza possibile, offrendo le minime resistenze al moto dell'aria ed essere chiuso all'estremità con griglia che impedisca il passaggio di insetti.

L'eventuale attuazione di una ventilazione meccanica o comunque forzata dei vari locali per cui è stata ammessa l'aerazione indiretta mediante i pozzi di ventilazione descritti in precedenza non è ammessa in sostituzione di detti pozzi, nè di parte della loro sezione regolamentare; è perciò considerata soltanto come un'installazione complementare, anche se raccomandabile, ma non mai sostitutiva della ventilazione naturale.

Articolo 57 / ·

Le nuove costruzioni non devono essere provviste di canne di caduta per la spazzatura; le canne esistenti devono essere eliminate o rese inutilizzabili mediante definitiva chiusura, nei termini stabiliti da un'apposita ordinanza sindacale.

Ogni apparecchio od installazione che implichi come bustione o produzione di fumi e vapori deve essere munie to di apposito condotto verticale di esalazione dei fumi, vapori e prodotti della combustione stessa del punto di produzione alla copertura del fabbricato; ogni condotto o canna da fumo deve avere aerazione proporzionata alla quantità e temperatura dei prodotti gassosi da amaltire, nonchà alla sua altezza e deve essere eseguita con le modelità ed i materiali più adatti ai singoli casi.

Genericamente, tutte le canne da fumo devono :

- a- essere formate con materiale resistente al calore, liscio, impermeabile al fumo ed all'umidità e di facile pulizia;
- b- garantire dalla fuoriuscita di eventuali prodotti di condensazione, nonchè una facile ripulitura e acarino della fuliggine;
- c- terminare in alto con una testa di cazino alta almesso no un metro al disopra della copertura;
- d- servire ciascuna una sola fonte di prodotti gassozi; e- non essere praticate nei muri perimetrali di facciam ta, se non provviste di adeguata camera d'aria.

Ogni cucina deve disporre, superiormente al fornela lo o impianto di cottura in genere, di una propria canna fumaria del diametro minimo di cm. 14 se in muratura o di cm. 10 se in fibrocemento, nonchè di una cappa di ambirazione immittente in una seconda canna dello stesso diametro precedente.

Articolo 59 SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

e-:a :s-:ne

eno-

50-

ະຕ

O-

:1

; i –

I pluviali davono raccogliera tutta la acqua metecriche cadanti sulle coparture dagli adifici, madiante cam
nali di gronda di sufficiente ampiezza ed immetterla nela
la reta dei canali bianchi di fognatura. Ogni copertura
dave avere un pluviale del diametro interno di almeno
cm. 10 ogni 80 mqs, o frazione di 80 mq. di superficie
orissontale; ogni pluviale deve terminare in basso, per
un'altezza non inferiore a mt. 3,00 dai marciapiedi, ena
tro un'altezza non inferiore a st. 3,00 dai marciapiedi, ena
tro un'altezza non inferiore a relativa tubazione deve ivi
essere in ghisa quando l'incasso rimane aperto.

La canalizzazione bianca deve avere pendenza non inferiore in alcuni punto all'1%; pozzetti di raccolta nei
cortili e nelle ares interne in relazione alle pendenze
del terreno; pozzetti di impezione in tutti i punti di
gomito o di deviazione; collegamento alla canalizzazione bianca stradale oppure, in mancanza di questa, a poza
zi pendenti in numero e dimensioni sufficienti a smaltire nel sottosuolo le massime precipitazioni meteoriche.

Gli scarichi delle acque nere o comunque di rifium to (latrine, bagni, lavabi, acquai, ecc.) devonc tuarsimentro condutture a perfetta tenuta con pendenza non inferiore in alcun punto al 2%; la loro immissione nelle colonne verticali di scarico deve avvenire previo attraversamento di chiusura idraulica a sifone con altezza diacqua non inferiore a cm. 2: be colonne verticali di scarico, sia esterne ai muri sia correnti in apposite canne, devono essere staccate dalle pareti e sor= rette da cravatte in ferro e terminare alla loro estremi= tà superiore entro un torrino esalatore, con diametro interno di almeno cm. 8 posto al disopra della copertura. La canalizzazione di racculta delle colonne ver= ticali dove essere ispezionabile in ragione di almeno una ispezione ogni mt. 10 di sviluppo ed una per ba gni gomito con angolo inferiore a 45°. Tutte le predet. to tubazioni o canalizzazioni di scarico nero ed i relativi giunti devono assere a temuta di una colonna di

acTA lacci

la improvi gnati fossi zi ne

di f ragg

zione stace nien (var: pozze tabi)

plic dovr

ra,
qual
do d
volt
ceme
la c

re c tica che a do acqua di altessa non inferiore a mi. 3,00. Cymi lorg ala lacciamento alla fognature pubbliche deve effettuarsi con la interposizione di un sifone intercettatore di tipo apa provato dal Comune. In mancanza di canalizzazione di foa gnatura nera, lo scarico deve essere effettuato, o in fosse per la depurazione biologica delle acque, o in posa meri con le modalità precisate all'art. 60.

E' obbligatorio l'allacciamento alla canalizzazione di fognatura nera quando questa sia compresa entro un raggio di 50 metri e ove ciò sia tecnicamente possibile.

#### Articolo 60 POZZI NERI

. . . :

I pozzi neri non possono essere costruiti in posia zione che sia coperta da un fabbricato. Devono essere dia staccati di almeno 50 cm. dai muri di edifici a convenientemente isolati da questi. Disteranno almeno 20 mt. (variato con Decreto n. 3539 del 13.8.1958) da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto e presa d'acqua poztabile.

Se vengono costruiti in calcestruzzo cementizio sema plice od armato, lo spessore delle pareti è del fono non dovranno essere inferiori a cm. 15; la soletta di copera tura non dovrà essere inferiore a cm. 10.

Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratuara, la canna deve essere costruita con mattoni di prima qualità dello spessore di cm. 38 con massicciata sul fona do di muratura greggia dello spessore di cm. 45 e colla volta superiore dello spessore di cm. 25 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolazi re con curvatura nei risvolti, o circolare, oppure elitatica; in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino. Le bocache dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto strato di creta che ima

prdisca le esalazioni e non renda difficila la vuotatura.

Saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione.

Dovranno avere una profondità non superiore ai quata tro metri dal livello del suclo e saranno provvisti di canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e mua nita di mitria.

# Articolo 60bis IMPIANTI DI G.F.L FER USO DOMESTICO CRITERI DI SICUREZZA

- A- L'eventuale installazione di bombole g.p.l. deve esser re effettuata all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, e cioè sui balconi o nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- B- la protezione delle tubazioni fisse metalliche nell' attraversamento delle murature deve essere con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamen= te verso l'interno. Tali tubazioni devono essere muni= te di rubinetti di intercettazione del flusso. Le tu= bazioni flessibili di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore devono essere realizzate con materiale resistente all'usura ed all'azione chi= mica del g.p.l.

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione-fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con particolare accuratezza in modo do evitare possibili usure, fughe di gas ed eventuale sfilamento del tubo stesso:

G- par climinare il pericolo di fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto, in caso di spegnimento della fiamma, può essere disposta l'applicazione di idonei dispositivi in commercio.

# 

#### Articólo 61 LOCALI DI ABITABILITA! PEFMANENTE

Può essere consentita, caso per caso, subordinatamente al parere della Civica Amministrazione, una parziame de deroga alle norme di abitabilità per il locali di sum perficie non inferiore a mq. 80 e di altezza non inferiore a mt. 4,00, che vengano adibiti agli scopi seguenti: sala di riunione, sale di ristorante, empori di vendita, servizi di banca, esclusa sempre la destinazione a convivenza familiare.

I limiti della deroga sono:

- a) la superficie di illuminazione naturale può ridursi fino ad una metà di quanto prescritto nell'art. 43 e sostituirsi per il resto con adeguata illuminazione ne artificiale;
- b) l'aerazione naturale di cui al precitato articolo può sostituirsi parzialmente con aerazione artificiale, sempre che questa assicuri un ricambio di aria pura di almeno tre volumi all'ora, evitando che possano vez rificarsi ristagni d'aria in qualche parte del locale;
- c) è tollerata la presenza di soppalchi, tramezze a giora no ed altre strutture nei limiti strettamente necessas sari per il servizio del locale, semprechè le condizioni di illuminazione e di aerazione non ne risentano.

L'abitabilità limitata deve risultare dal permesso di abitazione dello stabile di cui il locale fa parte, ove deve trascriversi l'indicazione topografica e la superficie dei locali per i quali si consente l'abitabialità limitata.

I locali oggetto del presente articolo devono ri-

spondere a tutte le leggi è regolamenti vigenti per l'im giene del lavoro e per la sicurezza pubblica.

#### Articolo 62 GRANDI LOCALI

D' consentita, caso per caso, subordinatamente al parere della Civica Amministrazione, una parziale deroga di abitabilità e di faboricabilità -per i grandi locali, di superficie non inferiore a mq. 150 e di altezza non inferiore a mt. 5,00, che siano adibiti a scopi speciali di pubblico interesse quali: locali per il culto, locazi di pubblico divertimento, locali per esposizioni, empori di vendita, esclusa sempre la destinazione a convizvenza familiare ed in genere ad uso privato.

I limiti della deroga sono i seguenti:

- a) sono consentite derogne all'art. 44 circa l'isolamen= to termico e fonico, in limiti da giudicarsi dalla Commissione Edilizia;
- b) è tollerata nei locali la presenza di soppalchi, tramezze a giorno ed altre strutture, in limiti strettamente necessari per il servizio dei locali;
- c) l'illuminazione naturale può essere parzialmente sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
- d) l'aerazione naturale può essere parzialmente sostitui= ta da aerazione artificiale come al precedente articolo.

La qualifica di grande locale deve risultare nel relatico permesso di occupazione.

I locali oggetto del presente articolo devono rimispondere a tutte le leggi e regolamenti vigenti per l'imigiene del lavoro e per la sicurezza pubblica.

## Articolo 63 EDIFIGI PER L'OSPITABILITA' COLLETTIVA

Per gli edifici destinati ad alberghi, collegi, carserme, monasteri, ecc., non è concessa alcuna deroga alle norme di abitabilità salvo i casi eccszionali sui quali

dovrà pronunciersi la Commissione Edilizia.

Tale fabbriche non possono in nessun caso essera adibite a scopo diverso da quello per cui furono costrui= te e l'uso di tali abitazioni collettivo richiede, oltre al permesso di abitabilità, una licenza speciale da rilasciarsi dal Comine.

In particolare :

- a) le cantine, le lavanderie, i gruppi di gabinetti di decenza, in numero superiore a'due; devono in ogni caso avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di mt. 2,00, con pilette di raccolta;
- b) i gruppi di gabinetti di decenza devono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari ga= binetti di un raggruppamento possono avere altezze inferiori al soffitto, ma non minori di mt. 2,10; o= gni piano dev'essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;
- c) negli alberghi è permessa la diretta comunicazione fra le camere ed il relativo gabinetto; ed il bagno purchè questi locali facciano perte della camera ed abbiano assicurata la necessaria asrazione attraver= so finestre o pozzi di ventilazione:

#### . Articolo 64 STABILIMENTI SPORTIVI

Oltre alle norme sancite nel presente Regolamento, questi stabilimenti vanno soggetti alle prescrizioni emenate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed a quelle che possono eventualmente essere stabili= te nel permesso di costruzione su segnalazione della Commissione Edilizia.

#### Articolo 65 TEATRI E CINEMATOGRAFI

Per tali locali si devono, oltre alle norme del pre sente Regolamento, rispettare le prescrizioni del regolamento speciale emanato dalla Prefettura e predisporre uno o più parcheggi delle autovetture dirette ad essi di capacità totale non inferiore al 5% del previsto numero di spettatori; parcheggi da ricavarsi su area di propriez tà privata oppure, quando non vi ostino ragioni di viabi= lità a parere della Commissione Edilizia e dei componenti Uffici Municipali, occupando suolo pubblico o di uso pubblico alle condizioni stabilite al 4º comma dell'art. 33.

<u>:</u>

T

#### Articolo 66 AUTORIMESSE

Devono rispondere, oltre alle prescrizioni di questo Regolamento, alle speciali norme contenute nella vim gente regolamentazione in materia. Le autorimesse al servizio di privati possono essere ricavate esclusivamente in locali direttamente aerati dall'esterno e situati per= ciò o a piano terreno o semisotterraneo, con rampe di aca cesso a pendenza non superiore al 15%, devono essere struite in muratura, eventualmente in bassi fabbricati i= solati, con pavimento lavabile, capacità non superiore a 2 autoveicoli per ogni acomparto o box e perenne divieto di deposito di carburanti.

Le autorimesse pubbliche possono invece essere ad ux no o più piani fuori terra ed entro terra, rispondenti ali le vigenti speciali norme regolamentari.

Oltre alla richiesta di autorizzazione alla costruzione, ogni nuova autorimessa pubblica deve formare oggetto di una apposita domanda preventiva di approvazione della sua ubicazione in cui deve essere precisato: la capienza maseima prevista di macchine, i mezzi di accessi ai pieni (rampo, montavetture, ecc.), i sistemi di aera zione, i sorvizi annessi previsti, gli eventuali depositi di carburante e olii, nonchè la presenza o meno di al loggi per il personale di servizio.

La scarico delle acque di rifiuto delle autorimesse. pubbliche deve infine essere provvisto di apposite predisposizioni per la separazione delle materio grassa dela le acque di lavaggio e per la sedimentazione dei fanghi.

#### Articolo 67 STABILIMENTI INDUSTRIALI, GRANDI DEPOSITI E LABORATORI IN CENERE

Sono sottoposti a diverso trattamento a seconda se situati nelle zone destinate esclusivamente alle industrie c in zone miste.

1) NELLE ZONE INDUSTRIALI non sono stati fissati dal Piano Regolatore Generale i limiti alla quantità massima di fabbricazione ammessa e analogamente, non sono stabilia ti dal presente Regolamento limiti alle altezze ed alle superfici coperte, per cui nelle zone in oggetto i fabbrim cati possono assumere volumi e forme assolutamente liberi da qualsiasi vincolo.

Tutti gli stabilimenti industriali, grandi depositi e laboratori in genere devono perciò sottostare unicamen=te alle norme e prescrizioni sancite dalle vigenti leggi e regolamenti, sia generiche per tutte le industrie sia particolari a determinate industrie, ed uniformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento soltanto per quan=to riguarda le norme di carattere igienico stabilite per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.

Sono considerati "locali abitabili" i refettori, gli spogliatoi, i posti di pronto soccorso, le infermeria e le camere di allattamento.

In tali zone non è ammessa alcuna abitazione all'
infuori di quelle destinate ai custodi, ai proprietari,
soci ed amministratori delle aziende e loro famiglie,
con esclusione assoluta di cessione in affitto od in
proprietà di tali abitazioni a terze persone non occupate nelle attività degli stabilimenti in cui si trovano gli alloggi. E' ammessa la creazione di tutti i locali occorrenti agli uffici connessi alle attività industriali degli stabilimenti adiscenti, ma solo a questi e su-

bordinatamente al possesso dei requisiti igienici di cui al Capo II della parte III relativamente ai locali abie tabili ed a quelli ad essi sussidiari.

2) NELLE ZONE XISTE nelle quali è da prevederai esm senzialmente l'installazione di piccole industrie che non arrechino disturbo alle regidenze che vi sono frammiste, devono essere osservati i limiti fissati dal Piano Regolatore Generale relativi alla quantità massima di fabbri= casione industriale, la quale deve inoltre essare scttoposta a tutte le prescrizioni riguardanti le altezzo sarcite dall'art. 21 del presente Regolamento. All'infuori dei predetti due ordini di vincoli, le costruzioni industriali nelle zone miste in parola hanno identico trattamento di quelle situate nelle zone destinate esclusivamente all'industria, fermi restando pure gli obblighi sanciti per gli uffici, per i locali abitabili in genere ivi ammessi e per quelli ad essi sussidiari. Tanto nela le zone industriali quanto in quelle miste devono essere predisposti i necessari parcheggi su area privata per gli automezzi diretti alle industrie, depositi e laboratori in genere, parcheggi di capacità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione Edilizia e dai competenti uf= fici municipali in relazione alla natura ed all'importanza delle attività svolte.

Nei riguardi dei fabbricati industriali si richiamano le vigenti norme è la sanzioni del Regolamento generale di igiene e del lavoro.

#### Articolo 68 EDIFICI RURALI

#### A) PRESCRIZIONI GENERALI .-

Sono considerate costruzioni rurali quelle che servoz no all'abitazione degli addetti all'agricoltura; al ricozoro ed allevamento del bestiame e degli animali da coratile e, comunque, inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.

- 69 -

រ: គ្នះ

to de

lc in

tu

5 ]

si v<del>ī</del>

si de

ma

Бq

in

ge; pw

ti di

zic

da dal

rio

si

miur

Il terreno destinato a costruzioni rurali, oltre a rispondere alle condizioni stabilite dall'art. 45 del presente Regolamento, dovnà essere asciutto e, ove sia necessario, munito di drenaggio, in modo che il pavimena to dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il livello mase simo della falda acquifera e di almeno cm. 30 dal livele lo della circostante campagna. Il Comune potrà, comunque, imporre ulteriori provvedimenti atti ad impedire l'evenatuale diffondersi dell'umidità.

I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche es sistenti, annessi alle case rurali, dovranno essere provavisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prosasimità delle case. Per lo stesso scopo si dovrà provvea dere allo scarico delle acque meteoriche.

Le costruzioni ad uso abitazione devono essere sezparate dai locali rustici mediante un muro tagliafuoco.

Tutte le pareti degli edifici dovranno essere sistemate a facciata, escludenti quindi la formazione, o messa in vista, di forntespizi nudi.

#### B) LOCALI DI ABITAZIONE .-

Le camere di abitazione non devono avere alcuna diretta comunicazione con i locali destinati a ricovero degli animali; possono essere collocate sopra le stalle purchè i solai e le volte che le dividono siano cotruiti in modo da escludere la possibilità di infiltrazione di gas e diffusione di umidità. L'aerazione ed illuminazione di dette camere può essere ridotta al pianterreno da 1/8 della superficie del pavimento, come prescritto dall'art. 42 del presente Regolamento, ad 1/10, fermo rimanendo il minimo di mg. 1,50.

Per l'altezza, la superficie e la cubatura minime, si fa riferimento all'art. 42 del presente regolamento.

Nell'interno della casa ogni focolare dovrà essere munito di cappa ed avere un'apposita canna per il fumo

che si prolunghi sopra il tetto con fumaiolo dell'altera na di almeno un metro.

C) LATRINE, ACQUAI, POZZI NERI E IMMONDEZZAI.-

Tutte le abitazioni rurali devono avere almeno una latrina per ogni famiglia e può essere collocata tanto all'interno quanto all'esterno del fabbricato; nel primo caso essa deve soddisfare ai requisiti regolamentari già precisati all'art. 52; nel secondo caso e cioè quando la latrina sia prevista all'esterno del fabbricato, essa non può essere collocata nè sopra nè a ridosso della concimaia, deve avere superficie non minore di mq. 1,20, larghezza minima di mt. 0,80, altezza libera minima di mt. 2,10 e deve prendere luce ed aria direttamente dall' esterno mediante apertura di superficie non minore di mq. 0,30. Il pavimento deve essere costituito con mate= riali impermeabili, ben connessi ed a superficie liscia; le pareti fino all'altezza di mt. 1,50 devono essere in= tonacate e lisciate in cemento e rivestite con altri materiali impermeabili e lavabili.

Le acque di rifiuto degli acquai e le materie luria de di scarico delle latrine devono escere convogliate, mediante tubazioni impermeabili munite di efficiente chiusura idraulica, verso la rete della fognatura o, in mancanza, verso un apposito pozzo nero a perfetta tenuata. Il pozzo nero deve essere costruito all'esterno del fabbricato e le sue pareti distaccate dai muri del fabbricato.

La rete di fognatura deve essere provveduta di un tubo esalatore prolungato sopra il tetto.

Nel solo caso che l'abitazione sia dotata di un impianto di distribuzione di acqua sotto pressione, con rubinetti di erogazione sopra l'acquaio e nella latrina, invece del pozzo nero può essere installato un impianto di depurazione biologica del tipo approvato dalla Civica Amministrazione con sfioratore, che sbocchi all'apperto a conveniente distanza dalle abitazioni, dai poze

on d'acqua viva e dalle costerne.

I fabbricati rurali nei quali abbiano abrizzione più
di tre famiglie dovranno assere provveduti di immondera
zaio in muratura, intonacato e lisciato in cemanto, fora
nito di porta e di coperchio. La sua distanza minima dal=
le abitazioni deve essere di mt. 10,00.

#### D) POZZI, CISTERNE E SERBATOI DI ACQUA POTABILE.-

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne e serabatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di mt. 10,00 da fogna, bottini, concimaie, stalle, acquai, canali e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili. Per i pozzi, cisterne e serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico, tale distanza deve essere almeno di mt. 20,00.

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento e con pareti rese "ltrimenti impermeabili, atte ad impedire inz filtrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità sarà spinta sino al ritrovamen» to di sicura falda acquea profonda ed immune da inquinamenti.

Essi devono essere sempre chiusi alla bocca mediana te apposita torretta in muratura munita di sportello. L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe. Il terreno sottostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque di stramazzo e meteoriche.

#### E) LOCALI DI RICOVERO PER IL BESTIAME E CONCIMATE.-

I ricoveri per gli animali devono essere provveduti di finestre aventi una superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento; tali finestre non possono essere aperte a distanza inferiore a mt. 3,00 in linea orizzontale, da qualunque finestra di locale d'abitazione.

Il pavimento deve escere costruito con materiale

ben connesso, impermeabili, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso un canaletto
impermeabile di scolo a superficie liscia a conveniente
distanza dalla mangiatoia, il quale adduca il liquame
all'esterno in appositi pozzi stagni.

ri

ati

ta:

ti

<u>de</u>[

gi: tw

ſe:

vi:

гi

no:

Si

za

di

ΡI

ma

mе

se

re

s e

ri

VI

de

03

3.0

Qualora lo stabile e le scuderie, per le loro dimen= sioni, siano destinate a doppia fila di animali, il pa= vimento di ogni fila deve essere inclinato verso un pro- prio canaletto di scolo. Tra i due canalatti deve essere costruita una corsia mediana della lunghezza non inferiore a mt. 1,50 con pavimento impermeabile a piano leg= germente convesso.

Le pareti raccordate con pavimento e tra loro ad angoli arrotondati, devono essere intonacate con cemenato fino all'altezza di mt. 2,00 dal pavimento nelle ecole parti normali alla mangiatoia; il restante delle parti va arricciato a calce e colorato con tinta adatta a tenere lontane le mosche; anche il soffitto deve esa sere arricciato e colorato.

Indipendentemente dal numero delle finestre, ogni stalla o scuderia deve essere munita di canna di venti= lazione partente dal pavimento e prolungantesi sopra il tetto.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

La superficie interna delle porte e delle finestre deve essere liscia e verniciata.

Le stalle devono avere una cubatura di mc. 30 almeno per ogni capo grosso di bestiame, di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di mt. 3,50; può essere consentita una capacità inferiore quando il Veterinario comunale giudichi che l'ambiente sia abbondantemente doptato di finestre e canne di ventilazione.

Le stalle e le scuderie maranno situate in modo da distare almeno mt. 10,00 da ogni presa d'acqua potabile

e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o bevande.

Le stalle devono essere dotate di concimaia, situata a distanza non minore di venticinque metri da abitazioni, da depositi di generi alimentari e da depositi e condutture di acque potabili, nonchè dal confine della proprietà.

Salvo quant'alto prescritto dal Regolamento di Izgiene, le concimale devono avere fondo e pareti in muraztura o lisciati in cemento ed essere conservate in perzetto stato di funzionamento.

Salvo quanto possa competere all'Ispettorato Provinciale del lavoro, qualora per difficoltà particolari, derivanti dal'ubicazione dei fondi e delle opere, non sia possibile mantenere le distanze suddette, il Sindaco potrà, a richiesta degli interessati, autorizzare che la concimaia sia stabilita a distanze minori di quelle suindicate, con le limitazioni e le cautele prescritte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario.

Il Sindaco potrà altresi autorizzare che la concimaia sia atabilita a distanza inferiore a venticinque metri dal confine della proprietà quando vi sia il consenso del proprietario del fondo confinante.

## F) DISTANZE DEGLI EDIFICI RURALI DA TERRAPIENI .-

E' proibito addossare muri di abitazioni rurali direttamente a terrapieni; ma detti muri dovranno avere
sempre una distanza di almeno mt. 3,00 dalla bse inferiore della scarpa naturale del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti almeno mt. 2,00 dalla costruzione. In
ogni caso, si faranno opportuni canali di drenaggio per
smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione.

# Articolo 69 ... COSTRUZIONI PROVVISORIE

Sono consentite baracche provvisorie senza bisogno

dí speciale permesec, soltanto per uzo diretto di cantie, re di costruzione.

Per ogni altro uso le costruzioni tutte, anche provviscrie, sottostanno alle norme del presente Regolamento.

Sono comprese fra le costruzioni provvisorie quelle esclusivamente e prevalentemente in legno, le quali posa sono assere assoggettate a prescrizioni speciali caso per caso.

# ESECUZIONE LAYORI E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

# Articolo 70. NORME DI ESECUZIONE

Coloro che dirigono od eseguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati devono provvedeze, sotto la loro responsabilità, affinchè i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, riescano solidi, rispondenti alle norme di sicurezza e di igiene prescritate da leggi e regolamenti in vigore, ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Devono, fra l'altro, essere osservate le norme se=guenti:

- a) E' vietato costruire sul ciglio o al piede di dim rupi, su terreni di non buona consistenza o di eteroge= nea struttura, detritici e franosi o comunque atti a sco= scendere;
- b) le fondazioni devono posare possibilmente su terreno di buona consistenza ed esservi convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si deva fabbricare su terreno di riporto recente
  e comunque sciolto, si devono adottare i mezzi dell'arte
  del costruttore per ottenre un solido appoggio dell'edificio, ricorrendo eventualmente a fondazioni su pali
  e ad una platea generale;
- c) Le murature devono essere eseguite secondo le mi=gliori regole d'arte, con buoni materiali e con accura=ta mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciota toli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regoniari, deve la muratura stessa essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue

di calcestrazzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 14 estesi a tutta la larghezza del muro, ed inter-vallati a distanze non superiori a mt. 1,50. I muri de-vono avere dimensioni tali che il carico unitario al qua-le vengono assoggettati mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti;

- d) Sono vietate strutture portanti, solai, scale, ecc. in legname negli edifici con più di due piani f.t. fatta unicamente eccezione per le armature dei tetti;
- e)Nei piani superiori a quello terreno devono essere re vietate le strutture spingenti contro i muri perimerali ove non siano munite di catene di adeguata robus stezza. Le coperture devono essere costruite in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;
- f) le travi in ferro dei solai a voltine e tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spesore dei muri stessi; nei corpi di fabbriz ca multipli le travi degli ambienti contigui devono essere, almeno ogni mt. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza degli appoggi;
- g) in tutti i fabbricati si deve eseguire ad ogni piano, compreso quello di sottotetto, o in mancanza di questo, in corrispondenza dell'appoggio del tetto, un cordolo continuo di cemento armato di spessore non iferiore
  a cm. 14 di altezza ed esteso a tutti i muri portanti ed
  all'intero loro spessore, escluso, per i muri esterni,
  lo spessore dell'eventuale loro rivostimento esterno;
- h) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinarie possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè alla cessazione del lavoro siano adottati i provvedimenti di ಚಿತ೦

stre
ne d
oper
gent
tenu
tri

norm lavo

1

fici di v pure teria

sere preve

pubbl chiud spici

esegu casi ne co li ch

trans
re ch.
suolo
vrà p.
me de

uso comune per difendere le murature del gelo notturno;

- i) nelle strutture di cemento armato devono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazio ne degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato via genti all'inizio dei lavori ed in particolare quello contenuto nel R.D. 16.11.1939, n. 2228 e 2229. Per gli altri materiali da costruzione devono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei lavori pubblici;
- 1) nelle nuove costruzioni e nei riattamenti di edi\* fici, non si possono impiegare materiali di demolizione di vecchi pavimenti o di vecchie pareti salnistrate, come pure terra proveniente da luoghi malsani o, in genere, materiali non ben puliti od igroscopici;
- m) per tutte le costruzioni in genere devono infine es= sere applicate le norme regolamentari in vigore per la prevenzione contro gli incendi.

## Articolo 71 STECCATI

Quando si eseguano opere edilizie in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico, il proprietario dovrà chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti gli spazi stessi con uno steccato, salvo:

- quando si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio dell'Amministrazione comunale, essere autorizzato a porre convenienti segna= li che servano da manifesto avviso ai passanti;
- quando, in caso di soverchio intralcio al pubblico transito, l'Amministrazione comunale non possa permette. re che venga ingombrata collo steccato alcuna parte del suolo pubblico, nella quale contingenza il costruttore do-Vrà provvedere altrimenti, a seconda delle migliori nor

- quando non sia peraesso, o non necessaria, la costruzione dello steccato, il primo ponte di servizio sul
pubblico passaggio dovrà essere costruito ad un'altezza
tale che il punto più basso della sua armatura disti dal
suclo non meno di 4 metri e dovrà avere il piano eseguito
in modo da riperare con sicurezza lo spazio sottostante.

ta

SC

ಚಿತ

di

ēÎ

18

11

ri

gi

ti

ch

 $\mathbf{n}\mathbf{c}$ 

te

da

le

шe

ne

In ogni caso dovranno essere sempre adottati provevedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica.

Gli steccati dovranno essere di aspetto decoroso a alti almeno metri 2.

Per la costruzione di steccati, potendo essa interessarea cavi e condutture aeree e sotterranee, la denunzia dovrà essere corredata anche dalla prova di avere de to avviso agli Enti esercenti le condutture ed i cavi suddetti e di avere ottenuto il benestare.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario o chi per esso, dovrà ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione ne comunale. Se il recinto venisse a racchiudere manufatati che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli amgenti addetti a tale servizio.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il proprietario o chi lo rappresenta o agisce per conto di esso, dovrà presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza,
domanda di rinnovo indicando la presumibile durata dell'
ulteriore occupazione ed ottonere nuova autorizzazione.

Le porte che si praticano negli steccati dovranno az prirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospenzione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli steccati e di altro genere di riparo, dovranno essere imbiancati per tutta la lore altezza e muniti di un segnale a luce rossa, che deve rimanere acceso, per cura ed a spese dell'edificante,
dal tramonto al levar del sole.

In ogni caso dovrà assers assicurata la possibilia tà di transito ed evitara ogni ristagno d'acqua.

Il Comune avrà fasoltà, senza corrispondere odmpena so, ma con riguardo alle esigenze delle costruzioni, di usare delle recinzioni, dei graticci e delle superfici di ogni genere visibili da area aperta al pubblico, per affissione e pubblicità disciplinata da apposito regoalamento.

#### Articolo 72 STRUTTURE PROVVISIONALI

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) do vranno avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atte a garantire la incolumità delle persone e l'integrità delle cose.

In particolare:

- ogni impalcatura, sopra la quale si eseguono lavori, dovrà avere un sottoponte ad una distanza non mag= giore di mt. 2,50;
- i ponti, le rampe, le scale, dovranno essere muniz ti di parapetti;
- le fronti dei ponti verso strada dovranno essere chiuse con stuoie o graticci e proviste di opportune tramegge di trattenuta dei materiali.

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme sono quelle prescritte dal Decreto del Presidena te della Repubblica n. 547 in data 27.4.1955 integrato dal Decreto n. 164 del 7.1.1956.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale potrà dettare le prescrizioni ed adottare i provvedimenti che riterrà necessari, non esclusa la sospensione dei lavori.

### . Articolo 73 DIVIETO DI INCOMBRARE SPAZI PUBBLICI

E' vietato ingombrara le vie e gli spazi pubblici adizcenti alla costruzione.

Solo nel caso di assoluta necessità, l'Amministrazione comunale, a richiesta, potrà concedere il deposito
temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che,
in ogni singolo caso, verrano stabilite, osservando le
disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del precedente art. 71, nonchè delle norme per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche.

# Articolo 74 OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLE STRADE

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio do= vrà riconsegnare completamente sgombra a tutte sue cure e spese, l'area pubblica racchiusa dall'assito o comun= que occupata per la costruzione.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, a spese del proprietario per il quale venne fatta la manomissione. Detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell' Ufficio Tecnico municipale, dovrà essere rimborsata entro 15 gigrni dall'avviso per il pagamento.

# Articolo 75 INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI

Fermo restando il disposto del 2° comma dell'art. 8 del presente Regolamento, nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interroma pera l'esacuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite ed a togliere eventuali deturpazioni.

In caso di inadempienza, il Sindaco potrà provvedere re a mente dell'art. 153 del T.U. della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4.2.1915, n. 148, mettenedo le spese a carico degli interessati.

Trascorso un mese dall'interruzione delle opere, e,

malvo il caso che questa dipenda da provata cause di foraza maggiore, marà facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del muolo pubblico eventualmente autorizzata.

#### Articolo 76

## CAUTELA DA SECUIRE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, dovranno usersi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento e molestie ai fabbricati vicini.

E' vietato tenere accumulati, in qualsiasi luogo, materiali provenienti da demolizioni, quando possa essere vi pericolo di incendio ed è vietato accumulare materiazi li pesanti nei piani superiori di un edificio.

E' vietato, altrezi, calare materiali di damolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stassi dovranno venire calati entro panieri e per appositi condotti memiante corde od altro mezzo che dia garanzia di sicurezza.

Dovranno, infine, adottarai tutte qualle speciali cautala cha l'acciniatrazione comunala potrà ordinare caso per caso nonchà gli accorgimenti atti ad avitare polvere.

# PROVYEDINENTI PER LE CASE PERICOLANTI

Quando una casa, un muro, od in genera qualunque faborica o parte di essa minacci pericolo, il costruttomo re, il proprietario, i conduttori e gli inquilini, sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi d'urgenza, di provvodere ad un immediato puntelmiamento.

L'Ufficio Tecnico municipale, ricevuta notizia che un edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavo. ro sia condotto in modo da destare preoccupazioni noi ria guardi della pubblica incolumità, dopo un sommario accertamento indica al proprietario, al costruttore, o a chi per essi, i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, l'Autorità Comunale, su referto dell'Ufficio Tecnico stesso, e salvi i provvedimenti di contingenza ed
urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica; fa
intimare al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero od
alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina, ferma rimanendo la facoltà conferita al Sindaco dall'art.
153 della Legge comunale e provinciale, T.U. del 4.2.1915,
n. 148.

### Articolo 78° OBBLICO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici dovranno essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Qualora le fronte degli edifici risultino sporche e deteriorate o comunque non presentino un aspetto decoroso, l'Autorità Comunale potrà ordinare la riparazione, la ripulitura e la ritinteggiatura delle fronti stesse, compresa pure l'eventuale rimozione di pubbliche insegne o cartelli pubblicitari.

# Articolo 79 SOSTEGNI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NUMERI CIVICI ED INDICAZIONI STRADALI

All'Autorità Comunale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare e di far applicare a propria cura e spese, previo avviso ai proprie tari, sulla facciata dei fabbricati e delle costruzioni di qualsissi natura prospettanti le vie pubbliche:

a) le mensole, I ganci, i tubi, i fanali, ecc., per la pubblica illuminazione, qualora la ristrettezza e le particolari condizioni della via non consentano di prov-

vedera diversamente all'impianto dell'illuminazione stezza;

b) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli, dei numeri civici e le segnalazioni stradali in genere.

Il proprietario che voglia eseguire i lavori di qualsiasi natura sul fronte di un-fabbricato nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui sopra, do-vrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, coll'Autoria tà Comunale, che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Quanto sopra vale anche nel caso che debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostrumirli.

## PARTE IV

## NORME TRANSITORIE

E FINALI-SANZIONI

## Antipolo BG ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà avuto termine la pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di giorni quindici stabilita dall'art.62 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n.363, quale risulta modificato dall'art. 21 della Legge 9.6.1947, n.530

11

11

- ac

50

gi

fr

di

ti

ΡI

st

pr

C

or

de

de.

ri

0 :

ne.

0 :

fi:

3:33

31

## Articolo 81 APPLICABILITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Tutte le opere soggette ad autorizzazione non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, vanno assoggettate alle disposizioni del Regolamento stesso anche se le relative autorizzazioni fossero già state concesse in base alla regolamentazione precedentemente in vigore.

A partire dalla stessa data, tutte le autorizzazioni a concedersi devono essere emanate in base alle disposizioni del presente Regolamento, anche se le pratiche relative fossero già state presentate in precedenza all'esame degli uffici comunali.

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento dovranno, in caso di ricostruzione o riforma sostanziale, adeguarvisi, salvo che il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, ed in vista di evidenti ed importanti migliorie rispetto alla situazione precedente, non ritenga di rilasciare le licenze anche se le prescrizioni predette non siano tutte rigorosamente approvate.

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento Edilizio precedentemente in vigore omologato dal Ministero dei LL.PF. il 12.10.1934. Esso sostituisce pure tutte le disposizioni attinenti alle

edilizie contemuta nel capitolo "Igiena del muolo ell'abitato", del vigente Regolamento d'Igiene (approato dalla G.P.A. il 14.9.1933) e precisamente gli artt. 16, 17; 18, 22, 23, 24, 36, 38 - e nel Regolamento di Polisia Urbana (approvate dalla G.P.A. il 10.4.1956, n. 19111/2847 Div. 2). Esac costituisce perciò il Testo U= nico delle disposizioni disciplinanti l'esecuzione del= la opere edilizie nella Città di Moncalieri

#### 82 Articolo OPERE DI PREGIO ARTISTICO, STORICO NATURALE

Chiunque nel restaurare, riparare o demolire una costruzione qualsiasi o nell'effettuare un qualsiasi scavo venga a scoprire qualche opera od avanzo di pregio artistico o storico, monete o medaglie, lapidi, frammenti di scultura, o simili, è temuto a farne immediata denuncia a norma di legge alle Autorità competen= ti ed al Sindaco e ad osservare in seguito 'tutte le prescrizioni che saranno impartite al riguardo da que= ste Autorità.

Per l'esecuzione dei lavori negli edifici aventi pregio artistico o storico che ne modifichino le forme e le disposizioni, le linee architettoniche o le parti ornamentali, è necessaria, oltrechè l'autorizzazione dell'Autorità Municipale, anche quella della Soprinten= denza Regionale ai Monumenti; ad analoghe doppie rizzazioni sono soggette le asportazioni, distruzioni o modificazioni di qualsiasi genere, anche soltanto nella posizione, di tutto ciò che costituisce o completa la decorazione degli edifici aventi pregio artistico o storico, come colonne, pilastri, mostre di porte e finestre, inferriate, cancelli, camini, pitture murali, graffiti, sculture in alto e bassorilievo, statue, si decorativi, urne, lapidi, stemmi.

Per quanto riguarda la protezione e conservazione

delle bennezze naturali e del paesaggio in genera, come panorami, boschi, parchi, alberi, glardini, ecc., nonchè degli ambienti cittadini ed architettonici tipici e di quelli che costituiscono la cornice di edifici di pregio artistico e storico, si fa riferimento alle apposite disposizioni delle vigenti leggi, pur rimanendo in facoltà del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, da applicare una sospensiva della durata di un anno a qualsiami opera giudicata comunque nociva o soltanto inopportuna nei confronti della bellezza e dei caratteri da prosetegere.

# Articolo 83 SANZIONI E RESPONSABILITA'

Le contravvenzioni a qualsiasi disposizione del presente Regolamento sono sottoposte alle disposizioni e penalità previste dagli artt. 106 e seguenti della Legge comunale e provinciale (T.U. approvato con Decreto 3.3. 1934, n. 383) e successive modifiche contenute nell'art. 9 della Legge 9.6.1947, n. 530, e nell'art. 41 della Legge ge Urbanistica del 17.8.1942, n. 1150.

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specificate, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procede= re al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell' opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.

The state of the s

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo le responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli esecutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni previsti dalle leggi vigenti.

# PARTE I - AUTORIZZAZIONI

CAPO IN- CONSECUIMENTO E VALIDITA' DELLE AUTORIZ	ZAZIO	IKC
Art. 1 - Richiesta di licenza per opera edilizie	Pæg.	2
Art. 2 - Opere edilizie soggette ad autorizzaz.	31	2
Art. 3 - Modalità per la richiesta di licenza	) T	3
Art. 4 - Elementi a corredo della rich.di licen.	H	4
Art. 5 - Opere in stabili interessati al P.R.	14	6
Art. 6 - Esame dei progetti-Comunic.dell'esito	Ħ	б
Art. 7 - Effetti della licenza-Provvedimenti	:	
per opere arbitrarie	1>	8
Art. 8 - Validità della licenza	11 -	9
Art. 9 - Revoca e proroga della licenza	וז	9
CAPO II - ESECUZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE		
Art. 10 - Inizio dei lavori	11	11
Art. 11 - Controllo sull'esecuzione dei lavori	ti	12
Art. 12 - Permessi di abitazione o di occupazion	e *;	12
CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA		
Art. 13 - Costituzione e competenza della		
Commissione Edilizia	t <del>†</del>	14
Art. 14 - Integrazione della Commissione Ediliz.	11	15
Art. 15 - Funzionamento della Comm Espressione	:	
del parere-Verbale delle adunanze	11	16
Art. 16 - Esami preventivi degli Uffici	11	16
HICE TO - DOMINI PLOYONALLY ON-		
PARTE 11 - MORME URBANISTICH	=	
CAPO I - EDIFICABILITA' DELLE AREE		
Art. 17 - Divisione del territorio del Comune		_
sottoposto a P.R.	++	18
- I -		

18

	१२इ.		
10 - Determinazione delle quantità di facor.	11	19	
Art. 20 - Norme relative alle costruzioni e riccxostruzioni in aree già edificate	**		
Art. 21 - Altezze degli edifici verso spazi pubbl.	11	20	
Art. 22 - Altezze degli edifici verso spazi priva- ti (confrontanze)	11	23	
Art. 23 - Aree coperte		24	
Art. 24 - Edificazione nelle aree residenziali		24	
Art. 25 - Edificazione nelle zone collinari		26	
Art. 26 - Edificazione nelle zone industriali		27	
Art. 27 - Edificazione nelle zone miste	**	27	
Art. 28 - Edificazione nelle zone destinate a verde agricolo		··· <b>·2</b> 8	,
Art. 29 - Aree private a verde	. 11	28	
CAPO II - NORME RELATIVE AL SUOLO PUBBLICO  E DI USO PUBBLICO  Art. 30 - Larghezza degli spazi pubblici e privati	<u>.</u> .		
aperti per autorizzazione comunale		30	
Ant 31 - Strade private e passaggi privati	7.7	١٤	
Ant 32 - Costruzione in arretramento dal filo sti	i - 11	32	
Art. 33 - Occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico		33	
PARTE III - NORME EDILIZIE			
CAPO I - OPERE ESTERNE			
Art 34 - Estetica delle costruzioni	ī	'' 36	)
Art. 34 - Astetica della della fasse e mobili dei fabbricati		٥	
Art. 36 - Vetrine, insigne e scritte pubblicitar	ie	11 40	
Art. 30 - vetrine, and de		11 A	
Art, 37 - Marciapio <sup>2</sup>		11 4	2
Art. 38 - Intercapadini		11 <u>4</u>	.3
Art. 39 - Recinzioni			

## CAPO II - MORME GENERALI DI IGIENE E REQUISITI DI ABITABILITA'

Art. 40 - Locali di abitazione permanente-definiz.	Pas	. 46
Alt. 4/ - bodall non appliabilit definizione	17	46
Art. 42 - Superficie ed altezze nei locali-Soppalch	÷ 11	46
Art. 43 - Aerazione ed illuminazione		47
Art. 44 - Coibenza termica e fonica	. 11	48
Art. 45 - Qualità delle fondazioni e delle		مې ر
murature entroteres	1.1	49
Art. 46 - Difesa dall'umidità dei locali abitabili	13	50
Art. 47 - Cortili	tr.	51
Art. 48 - Cortili coperti	t t	53
Art. 49 - Disposizioni per i cortili esistenti e		د ر
per le costruzioni nei cortili	11	54
Art. 50 - Passaggi carrai	17	55 55
Art. 51 - Chiostrine	11	55
Art. 52 - Latrine	tr	56
Art. 53 - Locali adibiti a bagno o doccia	11	57
Art. 54 - Ripostigli, toelette, corridoi e simili	11	58
Art. 55 - Cantine, magazzini, depositi e simili	ft	58
Art. 50 - Pozzi di ventilazione	1)	58
Art. 57 - Canne di caduta spazzatura e		
camera di deposito	11	59
Art. 58 - Canne da fumo e cappe per fornelli	11	60
Art. 59 - Scarichi delle acque bianche e nere	11	60
Art. 60 - Pozzi neri	11	62
Arc. 60bis - Impianti di g.p.l. per uso domestico-		<u> </u>
criteri di sicurezza	11	53
CAPO III - NORME DI IUIF DE REQUISITI DI ABITABI	-	
LITA' RELATIVA A COSTRUZIONI SPECIALI	_~	
Art. 61 - Locali di abitabilità permanente	11	64
Art. 62 - Grandi locali	11	65
Art. 63 - Edific: per l'ospitalità collettiva	"	-
Art. 68 - Stabilimenti sportivi e balneari	11	
Art. 65 - Teatri e cinematografi	14	66
		$\cup$

Art.	66		Autorimesse	Pag	.67
Art.	67	_	Stabilimenti industriali, grandi	J	,
	<i>:</i> ·		depositi e laboratori in genere	11	68
Art.	68	-	Edifici rurali	11	69
Art.	69		Costruzioni provvisorie	н	74 .
<u>C</u> :	APO	I'I	V - ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA  DELLE COSTRUZIONI		
Art.	70	_	Norme di esecuzione	n	76
Art.	71	_	Steccati	н	78
Art.	7.2	_	Strutture provvisionali	21	80
Art.	73	_	Divieto di ingombrare spazi pubblici	<b>17</b> -	80
			Obbligo di ripristino delle strade	11	81
			Interruzione dei lavori e obblighi relativi	17	81 ************************************
Art.	76	-	Cautela da seguire nelle opere di costruzione		82
Art.	77	-	Provvedimenti per le case pericolanti	11	82
•			Obbligo di manutenzione degli edifici	11	83 —
			Sostegni per illuminazione pubblica-		
			numeri civici e indicazioni stradali	Ħ	83

# PARTE IV - NORME TRANSITORIE

## E FINALI - SANZIONI

Art.	80 - Entrata in vigore del regolamento	!1	86
Art.	81 - Applicabilità del presente regolamento	11	86
Art.	82 - Tutela delle opere di pregio artistico,		
	storico e naturale	11	87
Art.	83 - Sanzioni e responsabilità	)1	88

il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio n. 82 del 17.6.1957.

- Approvato dalla G.P.A. in adunanza 24.10.1957. Div. 41 n. 51458 7309
- Approvato con modifiche dal Ministero Segretario di Stato per i LL.PP., di concerto con l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica, con Decreto n. 3539, Div. 23<sup>a</sup> del 13.8.1958

#### **MODIFICAZIONI**

- 1. DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 237 del 12.10.1962
- Approvata dalla G.P.A. in adunanza 22.11.1962, Div. 4<sup>^</sup>, n. 7961
- 2. DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 256 del 25.7. 1963
- APPROVATA dalla G.P.A. in adunanza 24.9.1963, Div. 4<sup>^</sup>, n. 61486 / 8140
- APPROVATA dal Ministero Segretario di Stato per i LL.PP. di concerto con l'alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica con Decreto 383, Div. 23<sup> del 5.3.1965</sup>
- 3. DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 46 del 14.6. 1968
- Approvata dalla G.P.A. in adunanza 19.9. 1968, Div. 4<sup>^</sup>, n. 814/9191
- 4. Deliber. Del Consiglio Comunale n. 134 del 30.4.1976
- Visto del Co.RECO seduta 31.5.1976, n. 32969
- 5. Delib.  $C.C. n^{\circ} 71 20.3.77$
- Esecutiva dal 30/4/1987
- 6. Delib. C.C. n. 102 29.9.1995
- Esecutiva dal 26.10.1995 Approvata con Delib. di Giunta Regionale n. 24 – 18426 del 21-4-1997
- 4. Delil. C.C. 167 20, 12, \$996 Sec. dal 24.1. 1997



#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65/2004

**Uff. EDPRIV** 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE -APPROVAZIONE DEL CATALOGO DEI BENI CULTURALI ARCHITETTONICI NELL'AMBITO CULTURALE COMUNALE REDATTO SECONDO I DISPOSTI DELLA LEGGE REGIONALE 14/03/95 N. 35

L'anno 2004 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

ALLIS GIOVANNI, ANDREACCHIO MARINO, ARTUFFO GIUSEPPE, AVIGNONE GIUSEPPE. BOLLATTINO ITALO, BONARDI LORENZO, BRICCARELLO MARINO, CHERUBINO VINCENZO, CHIAPELLO GIANCARLO, COCOMERO DONATO, DI CRESCENZO SILVIA. DRIGO DARIO, ESPOSITO CLAUDIO, GARDELLINI SERGIO, MAMMONE ANTONIO, MICHELETTI UGOLINO, MONTAGNA GIOVANNI, MORABITO MICHELE, MOSSOTTO ANTONELLA, NOVARINO CARLO, OSELLA GIUSEPPE, PENAZZI FLAVIO, QUATTROCCHI VINCENZO, SANTOMAURO MICHELE, VERCELLINI IRENE, VOLONTA' RENATO

Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri:

BUSSO DORIANO, FIUMARA FRANCESCO, GALLO NOEMI, MOLINERI MARCO STEFANO, RODRIQUENS GIAMPASQUALE

Pertanto sono presenti con il Sindaco n. 26 Consiglieri, nonché gli Assessori:

BUQUICCHIO ANDREA, CUZZILLA ROCCO, DURAZZO NICOLA, FERRERO ANGELO, FISSORE ELENA, FURCI CLAUDIO, GHIONE FRANCO, MUSSO FULVIO, PUGLISI MARIAGIUSEPPINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. PENASSO MAURO

Il Signor QUATTROCCHI VINCENZO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

La relazione che segue, già distribuita ai Consiglieri con la convocazione del Consiglio, è data per letta.

L' Assessore alla Programmazione e gestione del Territorio riferisce:

#### Premesso che:

La Legge Regionale 14/03/95 n. 35 ad oggetto "individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale" prevede il censimento e la catalogazione di detti beni, valorizzando e tutelando i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico, ambientale degli edifici e delle loro pertinenze.

Considerato che nel territorio di Moncalieri esistono immobili e beni che testimoniano le tradizioni socio culturali della città stessa, beni che non risultano tutelati dalle leggi speciali in materia architettonico ed ambientale, ma che allo stesso modo sono degni di riconoscimento e tutela.

Dato atto che la stessa L.R. 35/95 prevede che i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della L.R. 56/77 provvedano a deliberare il censimento dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi di cui all'art. 1 della citata legge, servendosi di esperti in materia scelti nell'ambito delle Amministrazioni locali, dell'Università e del Politecnico e dei professionisti di qualificata competenza iscritti agli ordini Professionali.

L'Amministrazione Comunale con nota del 19/05/98 prot. n. 23184 ha richiesto alla Direzione Beni Culturali della Regione Piemonte l'inserimento della Città di Moncalieri nel censimento di cui alla L.R. 35/95.

La Regione Piemonte con nota del 13/05/98 prot. n. 7507 in risposta alla nota citata, ha chiesto la compilazione di apposito questionario con indicazione del numero di schede che il Comune intende realizzare per censire il proprio patrimonio architettonico, alla quale l'Amministrazione Comunale ha risposto con nota del 12/06/98 prot. n. 23762 proponendo di schedare n. 200 edifici, di cui 131 civili, 61 residenziali e 8 rurali.

La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della citata Legge, partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento e la realizzazione del catalogo con contributi sino al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 502 del 22/12/98 affidava incarico di ricerca relativo alla schedatura dei beni comunali ai sensi della citata Legge Regionale 35/95 al Politecnico di Torino – Dipartimento Casa Città.

Verificato che in ottemperanza alla citata legge, in data 09.02.99 veniva stipulato regolare contratto di ricerca ed individuazione dei beni soggetti a catalogazione ed in seguito al lavoro svolto, in data 23.02.2000 e 29.06.00 veniva consegnata al Comune di Moncalieri la documentazione relativa.

Considerato che nei disposti della Legge Regionale 35/95 è prevista l'attribuzione di un contributo spese ai Comuni e che il Comune di Moncalieri ha ottenuto con un anticipo pari al 50% della somma prevista, pari ad Euro 15.493,70.

Dato atto che il Comune di Moncalieri in data 30.11.98 ha ottenuto un contributo spese da parte della Regione Piemonte, con determina n. 319/98, pari ad Euro 2298,23;

Considerato inoltre che al fine di accedere al saldo di quanto determinato per la realizzazione del detto censimento è necessario trasmettere alla Regione Piemonte idoneo atto amministrativo di approvazione del "Catalogo dei beni culturali architettonici", costituito dall'insieme degli elaborati del censimento stesso.

Preso atto della determinazione dei Dirigenti del Settore n. 1608 del 12/10/2001 con la quale si approva il lavoro svolto dal 1999 al 2001, lasciando spazio alla predisposizione di ulteriori documentazioni tali da completare l'intervento.

Dato atto che la catalogazione dei beni culturali nell'ambito comunale consente di individuare il patrimonio edilizio del territorio, formando un quadro di riferimento normativo completo al fine di meglio tutelare ogni immobile in caso di intervento di recupero o di ristrutturazione edilizia.

Ritenuto opportuno individuare gli immobili costituenti patrimonio storico caratterizzante il territorio. evidenziando gli elementi tipizzanti in modo tale da indirizzare il recupero al fine di garantire la preservazione e salvaguardare gli edifici censiti.

Dato atto che il suddetto catalogo deve essere elemento di verifica e strumento di controllo degli interventi

edilizi sui beni censiti.

Dato atto che ad oggi il Regolamento Edilizio non risulta adeguato a garantire la tutela e conservazione del patrimonio edilizio esistente.

Rilevato che la Legge Regionale 35/95 prevede che l'insieme degli elaborati del censimento viene raccolto in un "catalogo di beni culturali architettonici" che viene approvato dal Consiglio Comunale come allegato al

Regolamento Edilizio Comunale.

In attesa di procedere alla definitiva revisione del R.E. secondo i nuovi criteri regionali stabiliti dal "regolamento tipo", si ritiene opportuno introdurre nello stesso regolamento edilizio il "catalogo di beni culturali architettonici" redatto secondo i disposti della Legge Regionale 35/95.

Il Catalogo di beni culturali architettonici, redatto dal Politecnico di Torino – Dipartimento Casa Città, è composto da n. 266 schede di rilevazione con breve storia del fabbricato e annesse fotografie a colori relative ai beni censiti, n. 3 tavole grafiche del territorio con l'individuazione degli immobili censiti mediante un codice identificativo.

In conseguenza di quanto sopra esposto

#### La Giunta Comunale

Rilevato che occorre adeguare alle nuove esigenze il vigente Regolamento Edilizio e nello specifico introdurre come allegato il "catalogo di beni culturali architettonici nell'ambito culturale comunale";

Vista la Legge Regionale 14/03/95 n. 35;

Vista la Legge Regionale 05/12/77 n. 56 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00;

Sentita la competente commissione consiliare

#### propone al Consiglio Comunale

Di approvare il "catalogo di beni culturali architettonici nell'ambito culturale comunale" redatto secondo i disposti della Legge Regionale 35/95 dal Politecnico di Torino – Dipartimento Casa Città, quale allegato al Regolamento Edilizio vigente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 4 della citata L.R. 35/95, composto da n. 266 schede di rilevazione con breve storia del fabbricato e annesse fotografie a colori relative ai beni censiti, n. 3 tavole grafiche del territorio con l'individuazione della posizione cartografica degli immobili censiti mediante un indicatore ed un codice identificativo di collegamento con la scheda relativa, come agli atti in deposito presso il Settore Urbanistica.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con apposita e separata votazione.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

JL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA arch. Giuseppe Pomero

#### Il Presidente dà la parola all'Assessore Ghione.

ASS. GHIONE: In commissione consiliare abbiamo approfondito questa delibera, ma vorrei fare una brevissima cronistoria e dare due informazioni al Consiglio. La legge regionale 35 dà la possibilità ai Comuni della nostra importanza, ai Comuni titolari di piano regolatore, di censire attraverso il progetto Guarini il patrimonio immobiliare. L'Amministrazione comunale aveva aderito a questo bando, a questo progetto, ha ottenuto un finanziamento, è stato individuato il Politecnico come soggetto attuatore di questo censimento, è stato dato al Politecnico l'input di censire per tipologie il patrimonio che ha prodotto questo censimento, l'individuazione, la catalogazione di 266 edifici circa, edifici che vanno dalle ville ai siti industriali al silos dell'agricoltore, al pilone votivo, a cascine, in modo da avere un panorama di quelle che sono le tipologie a livello moncalierese ed è un primo pezzo di censimento. La legge regionale 35 chiede alle amministrazioni che questo censimento venga allegato al regolamento edilizio. Il nostro regolamento edilizio, lo ripetiamo per l'ennesima volta, deve essere adeguato al regolamento tipo della Regione e credo che in quell'occasione il Consiglio Comunale, se avremo, come dovremo avere delle altre implementazioni di questo censimento, deciderà quello che sarà l'utilizzo definitivo di questo censimento.

Vi illustro brevemente come è fatta una scheda: individuato, uso il pilone votivo per non parlare di altre cose, è fotografato, individuato a livello cartografico e sono nella scheda evidenziati gli aspetti di maggior pregio ambientale, culturale, storico. Una delle preoccupazioni che erano state espresse nella commissione consiliare che ho fatto mia, da questo punto di vista, era quello di non avere in questo censimento catalogato tutto quello che è il patrimonio e di conseguenza c'era il timore da parte dei commissari che su questo primo censimento intervenissero degli elementi normativi - limitatori, cosa che non era nello spirito del legislatore e non è neanche nello spirito dell'Amministrazione precedente che ha aderito a questo finanziamento regionale, tanto meno nostra. Io credo che il Consiglio Comunale farà bene a proseguire questo censimento, perché più si hanno conoscenze storiche del proprio patrimonio, vecchio o nuovo, mi riferisco anche al capannone industriale piuttosto che al nuovo sottopasso che realizzeremo in via Pastrengo, perché rimane da un lato una catalogazione come tutti i cataloghi che ti servono per vari usi, non meno quello storico, e dall'altra parte se poi il Consiglio Comunale su determinati e lementi vuol mantenerne storia, vuol mantenerne memoria. avrà tutta la possibilità di introdurre delle norme che in qualche modo tengano conto di queste peculiarità di questo patrimonio.

Mi sento qui d'impegnarmi, come ho già relazionato ai colleghi ed al Sindaco in Giunta, che in questo momento noi portiamo solo esclusivamente in approvazione questo primo catalogo. Io spero che non avendo possibilità di altri finanziamenti regionali, il Consiglio Comunale sia in grado con il bilancio del 2005 di mettere a disposizione qualche somma non elevatissima, ma che prosegua questo ragionamento. Se in quell'occasione il Consiglio Comunale vuole indicare all'Amministrazione l'approfondimento su una tipologia, piuttosto che su un'altra, credo che verrà recepita come sempre dalla Giunta. Grazie.

CONS. MICHELETTI: Grazie Presidente. Questa delibera mi preoccupa un po`. Assessore pur condividendola. Prima di mettere giù queste schede che sono state fatte, leggo la delibera che dice che abbiamo fatto 131 come abitazione civili, 61 residenziali e

8 rurali. Io mi chiedo su che criterio si sono basati a fare queste schede. Perché vi dico questo: dato che qui parte dal 1998, avete stipulato una convenzione il 30.11.1998, io porto alcuni esempi su Moncalieri che tutti conosciamo. Prendiamo per esempio la casa di borgo Aje, dove c'è quel bel lampione, che verrà abbattuta. Questa casa risale a prima della guerra, è riconosciuta su tutti i libri di storia di Moncalieri, su tutti i documenti di Moncalieri; mi riferisco dove c'era il gommista, signor Sindaco, forse Lei non conosce, c'è un b ellissimo l'ampione, è una c'asa che rappresenta Moncalieri del dopoguerra ed anche prima della guerra, perché lì c'era il trenino; se vedete le foto antiche di Moncalieri rispecchia veramente la storia di Moncalieri, di quella zona di Borgo Aje. Bene, non è stata presa in considerazione, risaliamo al 1998 con queste schede. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, mi spiace dirlo agli uffici, ma non ha funzionato. Facciamo delle schede per valorizzare il territorio di Moncalieri quando veramente stiamo distruggendo le costruzioni vecchie del centro storico di Moncalieri, perché non dimentichiamo che lì è borgo Aje; abbiamo anche le borgate che hanno delle costruzioni caratteristiche che stanno per essere demolite. Parliamo di una cartografia che viene fatta per valorizzare il territorio, ma se già nel 1998, che siamo partiti, non abbiamo preso in considerazione perché vado vedere quando è passato quel progetto, è stato approvato dopo, allora vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Prendo quello come esempio, ma questa veramente è una situazione che mi allarma maggiormente, ma non solo; per fare questo bisogna anche capire queste cartografie, datemi delle indicazioni delle case, delle costruzioni che ci sono di un certo prestigio; queste costruzioni di prestigio dobbiamo anche sapere come vogliamo valorizzarle dopo, perché andiamo a mettere dei vincoli su certe case, non l'abbiamo fatto su quelle d'epoca, lo stiamo facendo a desso. E i eri dove eravamo? Perché se abbiamo già fatto questa cartografia, scusate questa è un po' la verità che sto dicendo, c'eravamo, è una continuità dell'Amministrazione, allora qualcosa non ha funzionato. Prima di esprimerci su questa delibera, vorrei alcuni chiarimenti da parte dell'Amministrazione e poi decideremo come votare. Grazie.

CONS. ARTUFFO: Grazie Presidente. Per dire invece che su questa delibera io sono assolutamente d'accordo, anzi arriva con un po' di ritardo tant'è, non so se qualcuno di voi ha aperto questo CD e ci sono alcune cose che sono interessanti, degne di interesse sicuramente, soprattutto per i manufatti non più esistenti e purtroppo sono anche censiti gli spogliatoi della Limone che abbiamo demolito. Questo per sollecitare invece il Consiglio Comunale tutto, per adesso, e l'Assessore, cose già dette in Commissione, che questa variante con il catalogo dei Beni Culturali ed Architettonici possa diventare una salvaguardia del territorio, cioè io la vedrei come punto di partenza per salvaguardare, per quel poco che è rimasto, il nostro territorio e come più volte ripeto, non è che io sono un amante del passato e quindi voglio una cosa statica, assolutamente no, ma laddove ci sono possibilità di difesa del patrimonio locale non vedo il motivo per cui si debbano demolire. Micheletti, io saluto questa delibera in modo favorevole e spero invece che questo possa diventare ostativo per altre demolizioni e per altre costruzioni, perché vista in questo modo probabilmente la sollecitazione giusta che tu porti non si sarebbe potuta fare, per cui questa è una clausola di salvaguardia. Io mi auguro che questo, essendo un punto di partenza possa essere più sviluppato e possa sicuramente essere utilizzato, come ci ha spiegato l'Assessore e come è in realtà, per sapere quali sono le peculiarità del nostro territorio. Ma osando un po' di più, non so quanto possa osare questa Amministrazione, ma speriamo possa osare, potrebbe diventare un momento di

salvaguardia per il patrimonio locale per evitare che altri spiacevoli problemi possano succedere. Voto a favore di questo regolamento.

CONS. CHIAPELLO: Intervenivo innanzitutto per complimentarmi con l'Assessore per aver portato questa delibera all'attenzione del Consiglio Comunale. Anch'io penso possa essere questo un elemento di salvaguardia, io non direi del poco, ma del molto che c'è sul nostro territorio. Il territorio moncalierese è un territorio ricco di presenze, d'immobili storici di grande valore, è giusto che ci sia uno strumento che ci renda edotti di queste presenze e che ci permetta quindi, grazie ad esso, di conoscerli e salvaguardali, quindi è sicuramente uno strumento importante per preservare il territorio storico del territorio moncalierese. Ci permette anche di evitare poi tutta una serie di problemi o discussioni future perché abbiamo uno strumento in mano che ci fa conoscere il nostro territorio, cosa che molte volte non c'è. La conoscenza del territorio moncalierese in molte circostanze è scarsa. Caro Assessore io penso che la sua speranza, il suo auspicio, la sua richiesta, al Consiglio Comunale che con la fine dei finanziamenti regionali ci sia la possibilità di proseguire nell'attività, quindi non fermarci solamente a questo primo stadio del censimento, ma si possa proseguire anche in futuro perché questo strumento assuma una valenza di completezza, penso sia importante che il Consiglio Comunale questa sera possa garantire a Lei proprio questo, cioè la possibilità di continuare in un lavoro pregevole non per il Consiglio Comunale, non per il singolo, ma per la Città di Moncalieri. Grazie. Naturalmente voteremo a favore.

CONS. VOLONTA': Grazie. Su questa delibera ho delle notevoli perplessità, non tanto nel merito della delibera in se stessa, in questo elenco di edifici, questo censimento di edifici, con delle peculiarità importanti. Ho delle perplessità sul metodo e sulla tempistica. Questa legge è del 1995, una legge regionale del 1995, si parte nel 1998, il Comune di Moncalieri ottiene un contributo spese dalla Regione Piemonte, affida un contratto che va dal 23 febbraio 2000 fino al 29 giugno 2000 per fare questo censimento; dopodiché il passaggio successivo è che nell'ottobre 2001 i dirigenti del settore approvano questo lavoro svolto e siamo ad ottobre 2001. Arriviamo 3 anni dopo, tutto di corsa a dover approvare questo censimento, senza averlo mai visto perché l'assessore l'ha portato una prima volta fuori sacco, quindi come notizia, in Commissione Consiliare e poi l'ha p ortato n ell'ultima commissione consiliare, ma questo atto non è mai stato assolutamente né discusso. né valutato. Ci è stato consegnato un CD, chi vuole lo guarda, chi non vuole non lo guarda, finisce tutto lì. Mi sembra che comunque questi 3 anni non siano stati ben impegnati perché si potevano impegnare questi tre anni a disposizione per esaminare questo censimento e per valutarli insieme.

Ho delle notevoli perplessità che questo censimento abbia una valenza pregevole, gli ho dato uno sguardo, chiaramente molto veloce, perché comunque sono 260. Vedo che uno degli edifici che fanno parte di questo censimento è uno dei palazzi, dei condomini di strada Pasubio, non mi sembrano così importanti; per contro invece non ho visto la villa storica e non vedo molte ville storiche della collina, ne vedo qualcuna ed altre no. Quindi mi fa sorgere il dubbio che sia stato fatto a spot. Secondo me meritava, al di là di tutto, un approfondimento che non c'è stato. E quello che poi ancora più mi preoccupa, visto e considerato che non tratta soltanto di edifici pubblici o comunque ecclesiastici, chiese, piloni, ecc. ma tratta anche di edifici privati, mi preoccupa la narrativa di questa delibera, perché tutto questo, dimenticavo di dire si fa perché? Perché è venuto il momento d'incassare il saldo di questo contributo, che ammonta a ben 15.000 euro, di

cui abbiamo preso 2.000 euro di anticipo, ci mancano i 13.000, allora bisogna dare alla Regione un atto amministrativo per i neassare questo. Dormire tre anni per comunque ridurci in questo stato, mi sembra un po' eccessivo. Oltretutto perché? Perché dice questo è un censimento che sarà allegato al regolamento edilizio. Il regolamento edilizio è vecchio e stravecchio, completamente da modificare, ma lasciamo stare; la narrativa della delibera dice qualcosa altro in più. Dice: "dato atto che questa catalogazione di beni consente di individuare il patrimonio edilizio del territorio formando un quadro di riferimento normativo completo al fine di meglio tutelare ogni immobile in caso di intervento di recupero o ristrutturazione edilizia", questo non vuol dire che non contano niente, vuol dire che la prima concessione che viene chiesta su uno di questi immobili probabilmente fa i conti con la concessione edilizia di prima che dà i pareri consultivi, ma stavolta conta. Ed è ribadito più volte perché dice: "Dato atto che il suddetto catalogo è strumento di verifica e di controllo degli interventi edilizi sugli edifici censiti". E ribadisce ancora: "Dato atto che oggi il regolamento edilizio non risulta adeguato a garantire la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio esistente" e quindi licenziamo. Questo mi sembra un modo di agire non corretto: La bontà di questo censimento non lo metto in dubbio, avrei voluto però poterne discuterne, poterne valutare e probabilmente avremo trovato qualche asinata, per non dire di peggio, chiamiamole asinate e sicuramente qualche grossa dimenticanza, per cui, Assessore, la fretta va bene, va bene tutto, però non riduciamoci in queste condizioni; dopo tre anni che questa delibera giace in un cassetto, tirarla fuori a desso perché bisogna incassare 13.000 euro. Alla luce di questo, io voterò contro. Grazie.

CONS. ALLIS: Che si faccia questo catalogo dei beni culturali ed architettonici è più che giusto, più che doveroso e va tutto bene, però mi lascia molto perplesso il metodo, come è stato fatto ed anche le finalità. Io penso che anche i tecnici comunali avrebbero potuto fare tranquillamente questo catalogo di questi beni, non andare a prendere gente all'esterno, solo forse per incassare quei soldi dalla Regione perché se così fosse, se noi facciamo le cose solo per incassare i soldi dalla Regione, vuol dire che siamo veramente mal messi come bilancio, come entrate. Io penso che questa delibera abbia bisogno veramente di un approfondimento, perché non è stata oggetto di discussione in commissioni, è stata portata forse una volta, se va bene, ma non c'è stata quella discussione necessaria per un argomento abbastanza importante come questo perché, come diceva giustamente il collega Volontà, qui si dice che è soltanto la prima catalogazione e quindi sembra una cosa provvisoria, ma si sa bene che in Italia le cose provvisorie sono poi le più definitive in assoluto. Sicuramente questo elenco e questo catalogo è incompleto, è forse fatto in modo superficiale, mi scuso con chi l'ha fatto, ma secondo me aveva bisogno di un approfondimento molto maggiore e poi dovrebbe essere pubblicizzato un po' di più anche presso i cittadini, oltre che tra gli addetti ai lavori del Consiglio Comunale. Grazie.

ASS. GHIONE: A me spiace che forse non sono stato in grado di valorizzare appieno quello che è stato il lavoro che ha affrontato questo censimento. Qualunque metodo fosse stato individuato dalla passata Amministrazione avrebbe avuto eguali critiche perché o c'era la possibilità e la capacità di censire tutto il patrimonio moncalierese ed allora prendi tutto, fotografi tutto, fai il catalogo di tutto e poi decidi quali elementi vuoi valorizzare salvaguardando alcune peculiarità. Questo non era tecnicamente possibile ed io, può essere non condiviso dal Consiglio Comunale, ma ho capito lo spirito e gli

indirizzi che sono stati dati dalla Giunta precedente, che ha prodotto questo catalogo. Dei piloni votivi mi dà due tipologie, degli edifici industriali me ne dà 5, degli edifici agricoli mi dà 4 tipologie e avanti di questo genere. Per cui non si è fatto una scelta: questo edificio sì, questo edificio no, ma per tipologie. Come diceva il Consigliere Chiapello, questo è l'inizio di un lavoro. Io credo che con questo a mano il Consiglio Comunale sia in grado di decidere, se avete la bontà di guardarlo, non svilite il lavoro che è stato fatto in questi tre anni; lasciate stare il mio tempo, tanto non ho altro modo di passarlo se non quello di stare qui in Comune; vorrei che veniste su negli uffici, c'è circa un metro e settanta di cartaceo, ed allora, con il contributo degli uffici, si è informatizzato tutto questo. Ai Commissari, ma non fuori sacco, ho voluto anticiparlo un mese e mezzo prima in modo che qualcuno se avesse voglia lo poteva guardare e poi nell'ultima commissione consiliare lo abbiamo discusso per quello che era il tempo che era rimasto in quella commissione. A me sembra un buon inizio per fare dei ragionamenti.

Io ricevo dal Consiglio Comunale questa sera tre indirizzi se me lo permettete: uno quello di proseguire questo lavoro; due di cominciare ad utilizzarlo; io mi sono segnato le parole di Micheletti, di Artuffo e di Chiapello che mi danno un input abbastanza preciso da questo punto di vista; questi elementi che vengono oggi individuati in questo censimento di edifici che già oggi sono inseriti dentro questo censimento, utilizziamo già subito quegli elementi, quelle peculiarità come salvaguardia di questi edifici. Io recepisco questo: ho altri indirizzi, altri input, ma tengo conto anche di queste osservazioni. Io credo che farebbe bene il Consiglio Comunale a chiederci di proseguire e darci l'opportunità di proseguire. Io preferirei avere, questo sì lo possiamo decidere insieme, una commissione c on qualche minuto i n più p er discutere se p roseguire c on questo criterio di mappatura generale oppure di focalizzare il completamento del censimento su determinati edifici, piuttosto che su determinati elementi che possiamo, se avete voglia, se non andate in vacanza, vi guardate questo censimento, e magari mi date questo compitino dopo le vacanze. Leggiamolo anche come possibile strumento di valorizzazione storico – turistica di Moncalieri.

Dentro quel censimento abbiamo degli edifici, degli elementi, ancorché siano minori, non sono paragonabili con il Castello piuttosto che con la chiesa principale di Moncalieri o quant'altro, ma fa parte di quel patrimonio storico - culturale minore che in altre parti d'Italia od in altri paesi europei, viene giustamente valorizzato dal cartello turistico; tutte queste schede potrebbero tranquillamente diventare dei cartelli turistici perché c'è la fotografia, ci sono quelle notizie anche storico – architettoniche che se trovassimo uno sponsor, accanto lo potremo mettere; per cui non vediamolo solo per l'aspetto negativo di dire lì ho messo il vincoletto, la casa di via Tenivelli salviamo solo il lampione e non salviamo la pantalera che ha sotto.

Io sarei per usare l'indicazione che mi avete dato voi tre questa sera, però credo che il Consiglio Comunale in modo sovrano debba esprimersi da questo punto di vista. Io sarei per andare avanti con il censimento e se voi siete d'accordo facciamo una commissione, se avete voglia di guardarvi in modo più tranquillo questo censimento e lo focalizziamo su quegli elementi che giudichiamo tutti insieme più interessanti. Ne possiamo dare un primo completamento per quelli che sono gli elementi storici e turistici e facciamo lavorare su quello; se invece vogliamo valorizzarne e recuperarne subito dando delle salvaguardie su determinati edifici, lo possiamo indirizzare da un'altra parte. In forma laica questa sera chiedo al Consiglio Comunale di approvare questa delibera senza dare oggi una destinazione d'uso precisa e definita di questo censimento. Grazie.

CONS. VOLONTA': Assessore, mi ha convinto; sa che io ho sempre fiducia in quello che si dice in questa sede; mi ha convinto e spero che comunque Lei voglia veramente affrontare il problema in una, due, nelle commissione che saranno necessarie per proseguire in un censimento serio, valutato tutti insieme, non soltanto demandato a terzi e da noi votato. Per cui saliamo di un gradino nella votazione, dal voto contrario io passo all'astensione. Grazie.

CONS. MICHELETTI: Per dichiarazione di voto. Vista la volontà dell'Assessore, l'unica cosa che chiedo in più all'Assessore, che con questa cartografia dei palazzi che andiamo a fare, ci sia anche da mettere giù come vogliamo tutelarli, perché è importante questo; non vorrei che uno che deve fare una piccola ristrutturazione o un piccolo intervento si trova poi con dei vincoli strani. E' bene mettere giù un regolamento, come dicevo prima, per capire esattamente come vogliamo fare, questo è importantissimo, oltre al fare le commissioni ed andare a verificare tutti quegli stabili. Chiedo ancora per quello di via Tenivelli di ripensare, prima che facciano l'abbattimento, Assessore, questo veramente merita ancora di metterci mano. Per dichiarazione di voto anche noi ci asteniamo e non votiamo contro. Grazie.

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione palese la proposta di deliberazione sopra riportata.

Sono fuori aula i Cons. Gardellini, Esposito, Mossotto, Bollattino.

Presenti 22 Consiglieri, votanti 16 (sono astenuti i Cons. Volontà. Micheletti, Allis, Briccarello, Osella, Vercellini), il Consiglio con 16 voti favorevoli

Il Presidente pone in votazione la richiesta di immediata esecutività.

Sono fuori aula i Cons. Gardellini, Esposito, Mossotto, Bollattino.

Presenti 22 Consiglieri, votanti 16 (sono astenuti i Cons. Volontà. Micheletti, Allis, Briccarello, Osella, Vercellini), il Consiglio con 16 voti favorevoli

#### IL PRESIDENTE

#### IL SEGRETARIO GENERALE

F.to QUATTROCCHI VINCENZO

F.to PENASSO MAURO

CERTIFICATO DI PUB	BLICAZIONE _ 1 SET. 2004
La presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO P per 15 giorni consecutivi.	RETORIO del Comune il
	IL SEGRETARIO GENERALE
	F.to PENASSO MAURO
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  — 1 SET, 2004  li,	IL SEGRETARIO GENERALE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.	
IL SEGRETARIO GENERALE	MOVCALER RO